



COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA
(Provincia di Siena)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 188 DEL 14/08/2026

OGGETTO: CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER L'INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI - APPROVAZIONE INDIRIZZI, BANDO-DISCIPLINARE, SCHEMA DI CONVENZIONE E RELATIVA DOCUMENTAZIONE DI PROCEDURA.

L'anno **2026**, addì **14** del mese di **agosto** alle ore **10:00**, con continuazione, presso la Sala Giunta della sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza il Sindaco Dott. **PIERO PII**.

Sono intervenuti i Signori:

		Presenti/Assenti
PII PIERO	SINDACO	Presente
PERUZZI VALERIO	ASSESSORE	Presente
TOZZI DANIELE	ASSESSORE	Assente
LETTIERI CARLOTTA	ASSESSORE	Presente
SOTTILI MONICA	ASSESSORE	Presente
SPERANZA MARCO	ASSESSORE	Presente

Assiste alla seduta il Vice Segretario Generale Dott. **IURI BRUNI**.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Ufficio: Servizio - SERVIZIO 9 – GARE, AMBIENTE E SERVIZI DIVERSI
Anno: 2026
Numero: 2008

OGGETTO

CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER L'INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI - APPROVAZIONE INDIRIZZI, BANDO-DISCIPLINARE, SCHEMA DI CONVENZIONE E RELATIVA DOCUMENTAZIONE DI PROCEDURA.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'Amministrazione comunale, nell'ambito delle proprie politiche di mobilità sostenibile e di riduzione delle emissioni connesse al traffico veicolare, intende favorire la diffusione sul territorio comunale di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici accessibili al pubblico;

RICHIAMATA la relazione del Responsabile del Servizio 9 "Gare, Ambiente e Servizi diversi", allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, nella quale sono illustrate le ragioni di interesse pubblico, la struttura della procedura e le principali condizioni della concessione;

DATO ATTO che l'iniziativa trae origine da richiesta di operatore specializzato e dall'Avviso pubblicato in data 21 ottobre 2025 sulla Piattaforma Unica Nazionale dei punti di ricarica dei veicoli elettrici (PUN), cui ha fatto seguito la manifestazione di interesse di operatore del settore;

VISTO come, ai sensi dell'articolo 57 comma 8 del D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020, occorre procedere mediante confronto concorrenziale aperto ad evidenza pubblica, in modo da assicurare trasparenza, imparzialità, pubblicità, non discriminazione, proporzionalità, parità di trattamento e adeguata valorizzazione economica del suolo pubblico;

DATO ATTO che la documentazione predisposta qualifica il rapporto come concessione di suolo pubblico funzionalmente connessa alla realizzazione e gestione di infrastrutture di ricarica, con integrale assunzione da parte del concessionario del rischio economico e operativo e di tutti i costi di progettazione, installazione, allacciamento, gestione, manutenzione, adeguamento e ripristino;

CONSIDERATO che il Bando-Disciplinare richiama, per la procedura in oggetto, i principi di cui agli artt. 1, 2, 3 e 13 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, nonché, per il confronto concorrenziale relativo al contratto attivo, il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e il R.D. 23 maggio 1924, n. 827;

DATO ATTO che la procedura è articolata in quattro lotti autonomi, corrispondenti alle aree di Via Talamone, Via Fontibuona, Località San Marziale e Via Liguria, come individuate nelle planimetrie allegate;

DATO ATTO altresì che ciascun operatore potrà concorrere per uno, più o tutti i lotti, fermo restando il limite massimo di aggiudicazione di tre lotti per concorrente, previsto al fine di favorire il pluralismo degli operatori e la diffusione territoriale della rete;

CONSIDERATO che la durata della concessione è stabilita in dieci anni, con possibilità di rinnovo per ulteriori dieci anni alle condizioni stabilite nello schema di convenzione e previa verifica del regolare adempimento degli obblighi del concessionario e della permanenza dell'interesse pubblico;

DATO ATTO che il corrispettivo concessorio minimo annuo posto a base della procedura è determinato in euro 1.000,00, oltre IVA se dovuta, per ciascun punto di ricarica, soggetto ad offerta in aumento, e che tale importo non costituisce canone per l'occupazione del suolo pubblico, ma corrispettivo della concessione e della riserva in favore dell'aggiudicatario della specifica area individuata nel lotto per l'installazione e la gestione dell'infrastruttura di ricarica;

DATO ATTO altresì che, ai sensi della specifica previsione del vigente Regolamento comunale, l'occupazione del suolo pubblico per i punti di ricarica è gratuita qualora gli stessi erogino energia di provenienza certificata da energia rinnovabile e che, in ogni caso, ai fini dell'eventuale calcolo del canone di occupazione deve essere considerato esclusivamente lo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica, senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli, che rimangono nella disponibilità del pubblico;

CONSIDERATO che l'aggiudicazione di ciascun lotto avverrà sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con attribuzione di 70 punti all'offerta tecnica e 30 punti all'offerta economica, secondo i criteri e sub-criteri dettagliatamente indicati nel Bando-Disciplinare;

RILEVATO che, in particolare, la componente tecnica valorizza la potenza installata, la qualità tecnico-funzionale delle infrastrutture, l'organizzazione della manutenzione e dell'assistenza, l'incremento delle garanzie, l'impiego di energia da fonti rinnovabili e la disponibilità di ricarica gratuita per i veicoli dell'Amministrazione comunale;

RILEVATO inoltre che lo Schema di convenzione pone integralmente a carico del concessionario le spese di realizzazione, allacciamento, gestione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture, nonché il rischio d'impresa e gli obblighi di copertura assicurativa, garanzia, rimozione e ripristino dei luoghi alla cessazione del rapporto;

VISTI gli elaborati predisposti dal Servizio 9 e precisamente: Bando-Disciplinare; Allegato A – Domanda di concessione; Allegato B – Dichiarazione sul possesso dei requisiti; Allegato C – Modello di offerta economica; Allegato D – Schema di convenzione; Allegato E – Planimetrie delle aree in concessione;

RITENUTO che la documentazione predisposta sia coerente con gli obiettivi dell'Amministrazione e idonea a consentire l'avvio della procedura concorrenziale;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio 9 "Gare Ambiente e servizi diversi" ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica;

Rilevato come trattandosi di atto di indirizzo rivolto al Responsabile del Servizio 9, non comporta il parere in ordine alla regolarità contabile;

Con voi unanimi favorevoli resi nei mdi di legge;

DELIBERA

1. di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. di approvare la relazione del Responsabile del Servizio 9 "Gare, Ambiente e Servizi diversi", allegata al presente atto;
3. di approvare l'indirizzo di procedere mediante procedura aperta ad evidenza pubblica per la concessione di suolo pubblico finalizzata all'installazione e gestione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, senza oneri di realizzazione e gestione a carico del Comune;
4. di approvare l'articolazione della procedura nei seguenti quattro lotti: Lotto 1 – Via Talamone; Lotto 2 – Via Fontibuona; Lotto 3 – Località San Marziale; Lotto 4 – Via Liguria;
5. di stabilire che il corrispettivo concessorio minimo annuo posto a base della procedura sia pari ad euro 1.000,00, oltre IVA se dovuta, per ciascun punto di ricarica, soggetto ad offerta in aumento, precisando che tale importo è distinto dal canone per l'occupazione del suolo pubblico e costituisce il corrispettivo della concessione e della riserva della specifica area in favore dell'aggiudicatario;
6. di dare atto che, ricorrendo la condizione prevista dal vigente Regolamento comunale relativa all'erogazione di energia di provenienza certificata da energia rinnovabile, l'occupazione del suolo pubblico per i punti di ricarica è gratuita e che, in ogni caso, gli stalli di sosta non sono computati ai fini dell'eventuale canone di occupazione, rimanendo nella disponibilità del pubblico;
7. di stabilire la durata della concessione in anni dieci, con possibilità di rinnovo per ulteriori dieci anni secondo quanto previsto dallo Schema di convenzione;
8. di approvare il criterio di aggiudicazione previsto nel Bando-Disciplinare, con attribuzione di 70 punti all'offerta tecnica e 30 punti all'offerta economica;
9. di approvare, quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione, il Bando-Disciplinare, l'Allegato A – Domanda di concessione, l'Allegato B – Dichiarazione sul possesso dei requisiti, l'Allegato C – Modello di offerta economica, l'Allegato D – Schema di convenzione e l'Allegato E – Planimetrie delle aree in concessione;
10. di dare atto che tutti gli oneri relativi alla progettazione, realizzazione, installazione, allacciamento, gestione, manutenzione, adeguamento, assicurazione, rimozione e ripristino sono posti a carico del concessionario e che il rischio economico e operativo della gestione resta integralmente in capo allo stesso;
11. di demandare al Responsabile del Servizio 9 l'adozione di tutti gli atti gestionali conseguenti e necessari all'avvio, pubblicazione, svolgimento e conclusione della procedura, ivi compresa la definizione del timing di gara, la pubblicazione sulla piattaforma telematica e gli adempimenti di pubblicità e trasparenza;
12. di autorizzare il Responsabile del Servizio 9 ad apportare, prima della pubblicazione, agli elaborati approvati eventuali correzioni di errori materiali, coordinamenti testuali e adeguamenti meramente formali o tecnici che non incidano sugli elementi sostanziali e sugli indirizzi approvati con il presente atto;
13. di dichiarare, con separata e unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'esigenza di procedere tempestivamente all'avvio della procedura.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
Dott. PIERO PII

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dott. IURI BRUNI



COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA

Provincia di Siena

Servizio 9 – Gare, Ambiente e Servizi diversi

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Oggetto: Procedura aperta per la concessione di suolo pubblico da porre a servizio di infrastrutture per la ricarica di auto elettriche.

Il sottoscritto Dr. Roberto Donati, in qualità di Responsabile del Servizio 9 “Gare, Ambiente e Servizi diversi”, sottopone alla Giunta Comunale la presente relazione ai fini dell’approvazione degli indirizzi e della documentazione predisposta per l’avvio della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla concessione di aree pubbliche per l’installazione e la gestione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici.

1. Premesse e finalità dell’intervento

L’Amministrazione comunale, nell’ambito delle politiche di promozione della mobilità sostenibile e di progressiva diffusione dei veicoli a trazione elettrica, intende favorire la realizzazione sul territorio comunale di una rete di infrastrutture di ricarica accessibili al pubblico, valorizzando l’iniziativa degli operatori economici del settore e senza oneri di investimento, installazione, gestione o manutenzione a carico del Comune.

L’iniziativa trae origine dalla richiesta di un operatore specializzato (A2A) assunta al prot. 11005 del 29 maggio 2025 e dall’Avviso pubblicato in data 21 ottobre 2025 sulla Piattaforma Unica Nazionale dei punti di ricarica dei veicoli elettrici (PUN) sino al 6 novembre 2025. L’Avviso è stato pubblicato anche su Albo on line in data 22.10.2025 al n.1572/2025. A seguito dell’interesse manifestato dal mercato, ai sensi dell’art.57 comma 8 del D.L. 76/2020 convertito in legge 120/2020 (l’operatore Thef Charging con il suo brand “Powy” ha manifestato interesse assunta al prot. n° 23111 del 03/11/2025 per due postazioni, ossia Via Talamone e Via Fontibuona, aggiungendo Via XXV Aprile che però risulta già occupata), si rende necessario un confronto concorrenziale aperto, trasparente e non discriminatorio, così da assicurare la migliore valorizzazione del patrimonio pubblico e, al contempo, la migliore qualità del servizio reso alla collettività.

2. Natura della procedura

La procedura è configurata negli atti predisposti come concessione di suolo pubblico funzionalmente connessa all'installazione e alla gestione, a cura e spese del concessionario, di infrastrutture di ricarica. Il concessionario assume integralmente il rischio economico e operativo dell'attività e sostiene tutti gli oneri relativi alla progettazione, realizzazione, installazione, allacciamento, manutenzione ordinaria e straordinaria, gestione, adeguamento tecnologico, assicurazione e, alla cessazione del rapporto, rimozione delle infrastrutture e ripristino dei luoghi.

Il Bando-Disciplinare qualifica il rapporto come contratto attivo/concessione di bene pubblico escluso dall'applicazione integrale del D.Lgs. 36/2023, fermo il rispetto dei principi di risultato, fiducia e accesso al mercato, nonché dei principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità, trasparenza e proporzionalità, e richiama la disciplina dei pubblici incanti di cui al R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e al R.D. 23 maggio 1924, n. 827.

3. Aree interessate e articolazione in lotti

La procedura è articolata nei seguenti quattro lotti autonomi: Lotto 1 – Via Talamone; Lotto 2 – Via Fontibuona; Lotto 3 – Località San Marziale; Lotto 4 – Via Liguria. Le aree sono individuate nelle planimetrie allegate alla documentazione di procedura.

È ammessa la partecipazione a uno, più o tutti i lotti. Al fine di favorire il pluralismo degli operatori, la diffusione territoriale della rete e di evitare un'eccessiva concentrazione del servizio, il Bando-Disciplinare prevede che ciascun concorrente possa risultare aggiudicatario di un massimo di tre lotti, secondo le regole di aggiudicazione ivi stabilite.

4. Durata e condizioni economiche

La concessione ha durata di dieci anni, con possibilità di rinnovo per ulteriori dieci anni alle condizioni previste nello schema di convenzione, subordinatamente alla verifica del regolare adempimento degli obblighi del concessionario e della permanenza dell'interesse pubblico.

Il corrispettivo concessorio posto a base della procedura è stabilito in euro 1.000,00 annui, oltre IVA se dovuta, per ciascun punto di ricarica, soggetto ad offerta in aumento. Conseguentemente, qualora un lotto comprenda due punti di ricarica, il corrispettivo minimo annuo relativo a quel lotto è pari ad euro 2.000,00. Tale importo non costituisce canone per l'occupazione del suolo pubblico, ma rappresenta il corrispettivo della concessione e, in particolare, della riserva in favore dell'aggiudicatario della specifica area individuata nel lotto per l'installazione e la gestione dell'infrastruttura di ricarica.

Resta distinta la disciplina del canone per l'occupazione del suolo pubblico. In applicazione della specifica previsione del vigente Regolamento comunale, l'occupazione del suolo pubblico relativa ai punti di ricarica è gratuita nel caso in cui gli stessi erogino energia di provenienza certificata da energia rinnovabile. Resta altresì fermo che, ai fini dell'eventuale determinazione del canone di occupazione, deve essere considerato esclusivamente lo spazio materialmente occupato dalle infrastrutture di ricarica, senza computare gli stalli di sosta degli autoveicoli, che rimangono nella disponibilità e all'uso del pubblico.

5. Criterio di aggiudicazione

Per ciascun lotto è prevista l'aggiudicazione sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con attribuzione di complessivi 100 punti, così ripartiti: 70 punti all'offerta tecnica e 30 punti all'offerta economica.

- Potenza installata: massimo 20 punti, con premialità crescente in relazione alla potenza delle colonnine proposte;
- Qualità tecnico-funzionale dell'infrastruttura: massimo 15 punti;
- Organizzazione del servizio, manutenzione e assistenza: massimo 10 punti;
- Incremento delle garanzie assicurative e fideiussorie: massimo 10 punti;
- Utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili: massimo 10 punti;
- Ricarica gratuita per i veicoli dell'Amministrazione comunale: massimo 5 punti.

All'offerta economica più elevata è attribuito il punteggio massimo di 30 punti; alle altre offerte il punteggio è assegnato proporzionalmente secondo la formula prevista dal Bando-Disciplinare.

6. Principali obblighi del concessionario

Lo schema di convenzione pone a carico del concessionario, senza corrispettivo da parte del Comune, tutti gli oneri necessari alla realizzazione e alla gestione delle infrastrutture. In particolare, il concessionario dovrà acquisire i titoli e le autorizzazioni necessari, sostenere i costi di allacciamento e fornitura dell'energia, garantire la fruibilità del servizio 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, assicurare la compatibilità e la sicurezza delle infrastrutture, provvedere alla segnaletica, alla manutenzione e agli adeguamenti tecnologici e normativi, nonché ripristinare la funzionalità degli impianti in caso di guasto secondo le tempistiche convenzionali.

Sono inoltre previsti obblighi assicurativi e di garanzia, l'assunzione integrale del rischio d'impresa, l'obbligo di tenere indenne il Comune dalle responsabilità connesse alla gestione e, alla scadenza o cessazione del rapporto, la rimozione delle opere e il ripristino dello stato dei luoghi, salvo diversa determinazione dell'Amministrazione.

7. Documentazione predisposta

Ai fini dell'espletamento della procedura sono stati predisposti i seguenti documenti, da approvare quali parti integranti e sostanziali dell'atto di indirizzo della Giunta Comunale:

- Bando e Disciplinare di procedura;
- Allegato A – Domanda di concessione;
- Allegato B – Dichiarazione sul possesso dei requisiti;
- Allegato C – Modello di offerta economica;
- Allegato D – Schema di convenzione;

- Allegato E – Planimetrie delle aree in concessione.

8. Valutazione conclusiva

La soluzione proposta consente di perseguire congiuntamente finalità ambientali, di mobilità sostenibile e di valorizzazione del patrimonio comunale, senza assunzione da parte dell'Ente dei costi e del rischio economico della gestione. La procedura aperta e l'articolazione in lotti assicurano un adeguato confronto concorrenziale, mentre la prevalenza attribuita alla componente tecnica consente di selezionare soluzioni caratterizzate da maggiore potenza, qualità, affidabilità e continuità del servizio.

Si ritiene pertanto sussistente l'interesse pubblico all'avvio della procedura e si propone alla Giunta Comunale di approvare la presente relazione, il Bando-Disciplinare, lo Schema di convenzione e la restante documentazione di procedura, demandando al Responsabile del Servizio 9 l'adozione degli atti gestionali conseguenti, compresa la pubblicazione della procedura sulla piattaforma telematica e l'introduzione, prima della pubblicazione, di eventuali correzioni meramente formali, coordinamenti testuali o adeguamenti tecnici che non modifichino gli elementi sostanziali approvati dalla Giunta.

Colle di Val d'Elsa, 12 agosto 2026

Il Responsabile del Servizio 9
Dr. Roberto Donati



COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA

Provincia di Siena

BANDO E DISCIPLINARE

PROCEDURA APERTA TELEMATICA
PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO DA PORRE A SERVIZIO DI INFRASTRUTTURE PER
LA RICARICA DI AUTO ELETTRICHE

IL RESPONSABILE SERVIZIO 9 GARE AMBIENTE E SERVIZI DIVERSI

rende noto che

quest'Amministrazione, in esecuzione della deliberazione di G.M. n.....del intende affidare
LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO DA PORRE A SERVIZIO DI INFRASTRUTTURE PER LA
RICARICA DI AUTO ELETTRICHE

IL RESPONSABILE Dr. Roberto Donati

1. PREMESSA

Il Comune di Colle di Val d'Elsa, nell'ambito delle politiche volte alla promozione della mobilità sostenibile e della progressiva diffusione dei veicoli a trazione elettrica, intende favorire la realizzazione di una rete capillare di infrastrutture di ricarica accessibili al pubblico, mediante il ricorso all'iniziativa privata e senza oneri economici a carico dell'Amministrazione comunale.

La presente procedura trae origine da richiesta di operatore specializzato, dall'Avviso pubblicato in data 21 ottobre 2025 sulla Piattaforma Unica Nazionale dei punti di ricarica dei veicoli elettrici (PUN), cui ha fatto seguito istanza di interessamento da parte di operatore del settore che, oltre a due postazioni previste nell'avviso (Via Fontibuona e Via Talamone) ha richiesto postazione in Via XXV Aprile già oggetto di precedente installazione (e che dunque non può essere assegnata);

In attuazione degli indirizzi approvati dalla Giunta Comunale con deliberazione n. ____ del _____, il Comune ha ritenuto opportuno procedere all'individuazione del concessionario mediante procedura aperta ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di concorrenza, imparzialità, trasparenza, pubblicità, proporzionalità, non discriminazione e parità di trattamento.

La procedura è disciplinata dal presente Bando-Disciplinare, dallo Schema di convenzione allegato alla documentazione di gara e dagli ulteriori elaborati progettuali, che costituiscono parte integrante della lex specialis.

L'affidamento ha natura di concessione di beni pubblici funzionalmente connessa alla realizzazione e gestione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, nelle quali il concessionario assume integralmente il rischio operativo derivante dalla gestione dell'attività, provvedendo a propria cura e spese alla progettazione, realizzazione, installazione, manutenzione, gestione e successivo ripristino dello stato dei luoghi. Il presente disciplinare afferisce pertanto ad una concessione di suolo pubblico ad operatore privato che svolge attività economica in completa autonomia, pertanto, tale concessione è esclusa dall'applicazione del D.lgs. 36/2023, ai sensi dell'articolo 181 dello stesso decreto.

La presente procedura, per quanto non previsto dal presente Bando, è disciplinata dal Regio decreto 18/11/1923, n. 2440 (legge sulla contabilità generale dello Stato, vigente), che conferma all'articolo 3 che i contratti attivi dello Stato devono essere preceduti da pubblici incanti e dal RD 23 maggio 1924, n. 827. Trattandosi di contratti esclusi dall'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2023), si evidenzia infatti come ai contratti cd. attivi della PP.AA si applichino, comunque, i principi di risultato, fiducia ed accesso al mercato del vigente codice dei contratti (articolo 13 del D.Lgs 36/2023).

Per cui l'affidamento di un contratto attivo (in base a quanto stabilito dall'art. 13, co. 5 del Codice) avviene nel rispetto (oltre che dei principi del risultato e della fiducia, stabiliti rispettivamente dall'art. 1 e dall'art. 2 del Codice) dei principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità, trasparenza e proporzionalità (art. 3 del Codice, richiamato espressamente dall'art. 13, co. 5). Vale a dire, mediante l'interpello del mercato e il confronto di offerte concorrenti, nel rispetto della disciplina di cui alla legge di contabilità generale dello Stato (r.d. 18 novembre 1923, n. 2440) e del relativo regolamento di attuazione (r.d. 23 maggio 1924, n. 827). Tanto risulta non soltanto dal chiaro tenore letterale delle disposizioni sopra menzionate, ma altresì dalla consolidata elaborazione giurisprudenziale in materia (Cons. St., comm. spec., parere del 10 maggio 2018, n. 1241; Cons. St., sez. V, 29 gennaio 2020, n. 720; T.A.R. Lombardia (Milano), sez. II, 10 ottobre 2024, n. 2628).

Il Responsabile del procedimento è il Dr. Roberto Donati, Responsabile del Servizio 9 del Comune di Colle di Val d'Elsa.

Punti di contatto: Dr. Roberto Donati (Responsabile Servizio 9) 0577/912999, r.donati@comune.collevaldelsa.it

D.ssa Sandra Busini: 0577/912251, s.busini@comune.collevaldelsa.it

ENTE AFFIDATARIO

Comune di Colle di Val d'Elsa – Via F. Campana 18, 53034 Colle di Val d'Elsa (Si) – 0577/912111, PEC: comune.collevaldelsa@postecert.it

CODICE CPV: 50532100-4 51100000-3

2. DOCUMENTAZIONE, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI A BASE DELLA PROCEDURA

La documentazione di gara comprende:

1. Bando-Disciplinare;
2. Allegato_A_Domanda di concessione;
3. Allegato_B_Dichiarazione sul possesso dei requisiti;
4. Allegato_C_-Modello Offerta Economica;
5. Allegato D-Bozza di Convenzione
6. Allegato E- Planimetrie aree in concessione

La documentazione di gara è disponibile con accesso libero e gratuito sulla piattaforma <https://collevaldelsa-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti>

2.2. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 50/2016 e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

L'Amministrazione concedente non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nelle condizioni di utilizzo della Piattaforma.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, l'Amministrazione concedente può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale alla seguente pagina <https://collevaldelsa-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti>

dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

L'Amministrazione concedente si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare

variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando l'Amministrazione concedente ai punti di contatto indicati nel Bando/Lettera-invito, che provvederà ad attivare il servizio Maggioli a ciò deputato che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile *in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte*.

2.2.1. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nei documenti denominati **“Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma telematica”** reperibile all'indirizzo internet https://collevaldelsa-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp

e **“Guida per la presentazione di un'offerta telematica”** reperibile all'indirizzo internet https://collevaldelsa-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp

, che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

2.2.2. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene mediante le modalità richieste dalla piattaforma.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene

attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma possono essere effettuate contattando l'Amministrazione concedente ai punti di contatto indicati nel Disciplinare, che provvederà ad attivare il servizio Maggioli a ciò deputato. Oppure è possibile contattare direttamente, dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 17:30 ed il sabato dalle ore 8:30 alle ore 12:30 il servizio assistenza ai seguenti contatti:

Telefono: +39 0422 26 7755- service.appalti@maggioli.it

L'identificazione e l'accesso alla Piattaforma comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nelle predette istruzioni operative nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni della Piattaforma.

Di norma il contenuto complessivo di ogni busta telematica ha una dimensione di 80 MB, con la dimensione massima di ogni singolo documento prevista in 20 MB.

2.3 INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Tutte le informazioni in merito alla presente procedura saranno pubblicate sulla piattaforma in uso a questa Amministrazione, disponibile al <https://collevaldelsa-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti> nella sezione "Gare e Procedure".

Le informazioni o i chiarimenti potranno essere richiesti esclusivamente tramite la piattaforma entro 10 giorni dalla scadenza del termine della presentazione delle offerte. Le domande pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 5 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate sulla piattaforma <https://collevaldelsa-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti>.

Eventuali modifiche dell'indirizzo di posta elettronica certificata dei candidati o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate, diversamente l'Amministrazione concedente declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati e a tutti gli operatori economici ausiliari.

Costituisce onere degli Operatori Economici interessati a partecipare alla Procedura verificare la pubblicazione dei chiarimenti. L'avvenuta pubblicazione del chiarimento richiesto, sarà altresì notificata, come avviso, all'indirizzo posta elettronica certificata della ditta che ha proposto il quesito, così come risultante dai dati presenti nella richiesta. Le precisazioni ed i chiarimenti pubblicati, anche su iniziativa dell'Amministrazione concedente, costituiranno chiarimento del presente bando - disciplinare, vincolante per l'Amministrazione concedente e per tutti i Concorrenti.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

Eventuali modifiche dell'indirizzo di posta elettronica certificata dei candidati o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate, diversamente l'Amministrazione concedente declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

3. OGGETTO DELLA PROCEDURA

La concessione ha per oggetto l'affidamento IN CONCESSIONE DEI SUOLI PUBBLICI UBICATI **Via Fontibuona, Via Talamone, Via Liguria, Località San Marziale** (meglio individuate nella planimetria allegata), DA PORRE A SERVIZIO DI INFRASTRUTTURE PER LA RICARICA DI AUTO ELETTRICHE;

La procedura è pertanto articolata nei seguenti tre lotti:

Lotto 1 – Via Talamone;

Lotto 2 – Via Fontibuona;

Lotto 3 – Località San Marziale;

Lotto 4 – Via Liguria;

Gli operatori economici possono presentare offerta per uno, più o tutti i lotti. E' comunque previsto un "vincolo di aggiudicazione" e di partecipazione secondo i successivi articoli **7 e 8**.

Le modalità di espletamento della concessione sono disciplinate dal presente bando - disciplinare e dagli allegati elaborati, che chiunque intende partecipare alla presente procedura di gara accetta incondizionatamente e integralmente. L'aggiudicatario dovrà gestire le suddette attrezzature e sarà responsabile della custodia del sito e delle attrezzature presenti e dovrà occuparsi del servizio di igiene e pulizia del sito e delle attrezzature nonché della manutenzione delle stesse secondo quanto previsto dallo schema di convenzione.

Il sito e le attrezzature presenti sono consegnati all'aggiudicatario a titolo di comodato per tutta la durata del contratto, nello stato in cui si trovano, ed esclusivamente per la gestione dell'attività.

Il Concessionario esonera il Comune di Colle di Val d'Elsa da qualsiasi responsabilità per eventi dannosi che potrebbero occorrere agli utenti e agli operatori, e solleva il Comune di Colle di Val d'Elsa da qualsiasi pretesa, azione o richiesta di terzi derivante dagli obblighi assunti, ivi compresi i danni a persone e/o cose dipendenti dalla gestione.

3.1 CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE

A titolo di corrispettivo per la concessione in esclusiva delle aree pubbliche destinate all'installazione delle colonnine di ricarica, il concessionario verserà annualmente al Comune l'importo di € 1.000,00 (mille) oltre Iva a punto di ricarica. Tale importo, determinato in € 1.000,00 annui per ciascun punto di ricarica e soggetto ad offerta in aumento, costituisce infatti il corrispettivo della concessione e, in particolare, della riserva in favore dell'aggiudicatario della specifica area individuata nel relativo lotto per l'installazione e la gestione dell'infrastruttura di ricarica, e non costituisce canone per l'occupazione del suolo pubblico. Resta fermo che gli stalli destinati alla ricarica conservano la loro destinazione all'uso pubblico.

Per cui il corrispettivo a base di gara della concessione è pari ad € "1.000,00" (mille) oltre Iva annuo a punto di ricarica, con offerta a rialzo (per cui se è previsto un lotto in cui saranno installati due punti di ricarica il corrispettivo per quello è 2.000,00 €/ anno oltre Iva).

4 LUOGO E DURATA DELLE ATTIVITA'

Le attività dovranno essere eseguite in Colle di Val d'Elsa su suoli pubblici ubicati in **Via Fontibuona, Via Talamone, Via Liguria, Località San Marziale** (meglio individuate nella planimetria allegata).

La durata è pari a anni DIECI, rinnovabile di ulteriori dieci anni, a partire dalla data di sottoscrizione della convenzione. Alla scadenza, la concessione potrà essere rinnovata, alle condizioni previste dalla convenzione, previa valutazione positiva del corretto adempimento degli obblighi contrattuali da parte del concessionario e della permanenza dell'interesse pubblico.

Alla cessazione della concessione, per qualsiasi causa intervenuta, il concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, al completo ripristino dello stato dei luoghi, salvo diversa determinazione

dell'Amministrazione comunale, secondo quanto previsto nello Schema di Convenzione.

La scelta del contraente avverrà con procedura aperta.

La concessione verrà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 36/2023, da valutarsi secondo i criteri e i punteggi dettagliati nel successivo articolo 15.

Il Comune di Colle di Val d'Elsa potrà procedere all'assegnazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta valida. Del pari, potrà decidere di non procedere ad alcuna assegnazione qualora le domande pervenute non siano ritenute congrue e soddisfacenti.

5 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura operatori economici di cui all'articolo 65 del D.Lgs. 36/2023, in possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare.

È ammessa la partecipazione:

in forma singola;

in raggruppamento temporaneo di imprese;

in consorzio;

in aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete;

in ogni altra forma prevista dal Codice dei contratti pubblici.

Restano ferme le incompatibilità previste dagli articoli 67 e seguenti del D.Lgs. 36/2023.

Non è consentita la partecipazione contemporanea alla medesima procedura:

in forma individuale e quale componente di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;

in più raggruppamenti temporanei;

in più consorzi ordinari.

Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di consorzi stabili.

Ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. 36/2023, è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 65, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta a pena di esclusione deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Opera il divieto di cui all'art. 68 co. 15 del D.Lgs. 36/2023. In caso di violazione del predetto divieto saranno esclusi dalla gara tutti i concorrenti in cui figuri la presenza del medesimo soggetto.

E' vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione.

E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

È inoltre vietata la partecipazione del consorzio stabile e dei singoli consorziati per i quali il consorzio concorre. Il consorzio partecipante è tenuto a dichiarare per quali consorziate concorre e a queste ultime è fatto divieto di partecipare individualmente alla gara. La mancata osservanza di tale divieto comporta l'esclusione sia del consorzio che del consorziato/dei consorziati.

È inoltre vietata la partecipazione di società, anche in R.T.I. o in consorzio, che abbiano rapporti di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c., o si trovino in qualsiasi relazione, anche di fatto, con altre società che partecipano alla medesima gara singolarmente o quali componenti di R.T. o di consorzi, se la situazione di controllo o la relazione di fatto implica che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.

6 REQUISITI GENERALI

A pena di esclusione dalla procedura di gara sono ammessi a partecipare alla presente selezione gli Operatori economici che:

- siano iscritti nel registro delle imprese, tenuto dalla CCIAA corrispondente, per attività specifica oggetto del presente avviso;
- siano in possesso, in analogia con gli appalti pubblici, dei requisiti di carattere generale, di cui all'art. 94 e seguenti del D.Lgs. n.36/2023;

Il possesso di tali requisiti è oggetto di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, fatta salva ogni verifica successiva all'affidamento.

Non è ammessa la partecipazione di operatori economici per i quali sussistano le cause di esclusione di cui agli artt. 94 e ss. del D.Lgs. 36/2023, o che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. 165/2001 o per i quali ricorrano, ai sensi della normativa vigente, ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

B. Requisiti di ordine tecnico-organizzativo

Ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 36/2023, l'operatore economico dovrà possedere adeguati requisiti di ordine tecnico organizzativo:

- a. aver maturato, anche a livello di gruppo, significativa esperienza nell'installazione e gestione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici nell'ultimo triennio di cui dovrà essere data specifica indicazione relativamente all'attività, alla localizzazione e al committente, secondo quanto previsto alla successiva lettera c);
- b. essere in possesso di tutte le autorizzazioni e abilitazioni prescritte necessarie all'esercizio dell'attività e all'installazione delle colonnine, le quali dovranno essere munite delle garanzie, certificazioni e dichiarazioni di conformità a norma di legge.
- c. Il concorrente deve aver eseguito, negli ultimi tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando (ossia trentasei mesi antecedenti la pubblicazione del bando), servizi di installazione gestione e manutenzione relativi ad almeno 4 Postazioni di ricarica.
- d. In fase di gara l'operatore provvede a dichiarare le postazioni installate. In fase di comprova del requisito il possesso del requisito è provato mediante la produzione da parte dell'operatore di uno o più dei seguenti documenti:
 - certificati rilasciati dall'amministrazione/ente concedente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
 - contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche;
 - attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
 - contratti stipulati con privati.

C. Requisiti ulteriori

- non aver subito procedure di decadenza o di revoca da concessioni di gestione di immobili comunali per fatti addebitabili al gestore;
- non avere debiti, a qualsiasi titolo, nei confronti del Comune di Colle di Val d'Elsa.

In caso di partecipazione in forme aggregate, i requisiti di ordine generale dovranno essere posseduti:

- in caso di R.T. e di consorzi ordinari, sia costituiti che costituendi, da tutti i componenti del R.T. e del consorzio;
- in caso di consorzio stabile, dal consorzio e dal soggetto consorziato designato esecutore.

Ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. 36/2023, nell'offerta dovranno essere specificate le parti dell'intervento/servizio che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti/da riunire o consorziati/da consorziare.

Per i consorzi stabili trova altresì applicazione l'art. 67 del D.Lgs. 36/2023.

In sede di gara, i requisiti di cui sopra dovranno essere dichiarati, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/2000, mediante l'utilizzo della domanda di partecipazione allegata al presente bando-disciplinare.

La verifica del possesso dei requisiti di partecipazione avverrà attraverso gli organi di competenza.

7 PARTECIPAZIONE AI LOTTI E LIMITE MASSIMO DI AGGIUDICAZIONE

Gli operatori economici possono presentare offerta per uno, più o tutti i lotti.

A tal fine si precisa che L'“OFFERTA” è composta da:

A – Documentazione amministrativa (unica anche in caso di partecipazione a più lotti);

B – Offerta tecnica [una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare];

C – Offerta economica [una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare].

Il concorrente che partecipa per un unico lotto dovrà caricare sulla piattaforma:

“Busta Documentazione Amministrativa”

“Busta Offerta Tecnica”

“Busta Offerta economica”

I contenuti delle Buste sono descritti ai successivi punti 12,13,14 del Disciplinare

Il concorrente che partecipa per due o più lotti, dovrà presentare offerta per ciascun lotto, secondo le seguenti modalità:

1) Busta Documentazione Amministrativa – Una unica Busta con la Documentazione Amministrativa richiesta al successivo paragrafo 12, contenente la documentazione prevista per la partecipazione alla procedura.

2) Buste–Offerta Tecnica - contenenti per ogni lotto la documentazione richiesta dal paragrafo 13 del Bando/Disciplinare di gara;

3) Buste – Offerta Economica – contenenti per ogni lotto la documentazione redatta secondo l'allegato C al Bando/Disciplinare di gara, secondo quanto previsto al successivo punto 14;

Al fine di garantire un adeguato livello di concorrenza, favorire il pluralismo degli operatori economici, assicurare una più ampia diffusione della rete di ricarica e ridurre il rischio derivante dalla concentrazione del servizio in capo ad un unico gestore, ciascun concorrente potrà risultare aggiudicatario di un numero massimo di tre lotti.

In sede di presentazione dell'offerta ciascun concorrente dovrà indicare l'ordine di priorità dei lotti per i quali concorre.

Qualora un concorrente risulti primo classificato in un numero di lotti superiore al limite massimo consentito, l'Amministrazione Comunale procederà all'aggiudicazione dei tre lotti secondo l'ordine di priorità espresso dal concorrente.

Il lotto residuo sarà aggiudicato al concorrente utilmente collocato nella relativa graduatoria.

8 IMPRESE CONTROLLATE O COLLEGATE

Ai fini dell'applicazione del limite massimo di aggiudicazione di cui all'articolo precedente, sono considerate come unico operatore economico le imprese:

- controllate;
- controllanti;
- collegate;

ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile.

Sono altresì considerate unitariamente le offerte che risultino riconducibili, sulla base di elementi univoci, ad un unico centro decisionale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Ciascun concorrente dovrà dichiarare:

- l'eventuale appartenenza ad un gruppo societario;
- l'esistenza di rapporti di controllo o collegamento;
- l'identità delle società controllanti, controllate o collegate.

L'Amministrazione concedente procederà alle verifiche ritenute necessarie e potrà richiedere ogni documentazione utile all'accertamento dell'effettiva autonomia delle offerte.

9 MODALITÀ TELEMATICA DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

9.1. PIATTAFORMA TELEMATICA

Ai sensi dell'articolo 58 del Codice, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo <https://collevaldelsa-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti>

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

9.2. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA AI FINI DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive della procedura prevista dal sistema, che consentono, per ogni lotto, di predisporre le seguenti Buste Telematiche:

- A) Busta A - Documentazione Amministrativa;
- B) Busta B - Documentazione Tecnica;
- C) Busta - Offerta economica secondo il modello fornito dall'Amministrazione concedente.

Tutta la documentazione richiesta, di carattere amministrativo, tecnico ed economico, dovrà essere presentata in lingua italiana.

I concorrenti dovranno iscriversi alla piattaforma per la seguente voce di gara:

Categoria: **CPV: 50532100-4 51100000-3 Servizi di installazione di attrezzature elettriche e meccaniche**

9.3 - FORMA DI PARTECIPAZIONE E ABILITAZIONE AL LOTTO

I concorrenti che intendono presentare offerta, entro la data indicata nel TIMING DI GARA, devono definire per quali lotti intendono concorrere e la relativa forma di partecipazione.

RICHIESTE DI CHIARIMENTI

Per qualsiasi chiarimento circa le modalità di esecuzione di quanto richiesto o per eventuali delucidazioni, l'operatore economico dovrà accedere all'apposita funzione dedicata nel sito <https://collevaldelsa-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti>.

Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento all'interno della piattaforma telematica presente sul sito <https://collevaldelsa-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti> e più precisamente all'interno della pagina relativa alla procedura, tali chiarimenti avranno valore integrativo e/o correttivo degli stessi Atti di Gara.

NON SARA' EVASA ALCUNA RICHIESTA DI CHIARIMENTI INOLTATA IN FORMA DIFFORME A QUANTO INDICATO NEL PRESENTE DISCIPLINARE.

IMPORTANTE: L'Amministrazione concedente utilizzerà la piattaforma di gara per eventuali comunicazioni ai partecipanti in pendenza del termine di deposito delle offerte e, successivamente, per le comunicazioni di carattere generale; tra queste è compresa la pubblicazione dell'elenco degli

aggiudicatari, cui rinvierà la comunicazione art. 90 D.Lgs. 36/2023.

Rimane a carico degli operatori economici concorrenti, l'onere di monitorare la piattaforma telematica al fine di prendere contezza di quanto sopra riportato.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno cinque giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima nella pagina dedicata alla procedura di gara presente all'interno della piattaforma telematica presente all'indirizzo internet: <https://collevaldelsa-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti>.

COMUNICAZIONI

L'Amministrazione concedente utilizzerà – per l'invio delle comunicazioni dalla piattaforma – l'indirizzo di posta elettronica inserito nella propria Anagrafica di iscrizione alla piattaforma.

Si consiglia perciò di verificare la correttezza dell'indirizzo mail di posta inserito nell'apposito campo, pena il mancato recapito delle comunicazioni da parte dell'Amministrazione concedente durante le fasi di Gara.

MODALITÀ DI SOSPENSIONE O ANNULLAMENTO

In caso di malfunzionamento o difetto degli strumenti hardware, software e dei servizi telematici utilizzati dall'Amministrazione concedente, dal Gestore della Piattaforma e dal Supporto Tecnico al Gestore del sistema per la gara, con conseguente accertamento di anomalie nella procedura, la gara potrà essere sospesa e/o annullata.

La sospensione e l'annullamento sono esclusi nel caso di malfunzionamento degli strumenti utilizzati dai singoli concorrenti.

10 – REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

L'“OFFERTA” è composta da:

- A – Documentazione amministrativa (unica anche in caso di partecipazione a più lotti);
- B – Offerta tecnica [una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare];
- C – Offerta economica [una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare].

Il concorrente che partecipa per un unico lotto dovrà caricare sulla piattaforma:

“Busta Documentazione Amministrativa”

“Busta Offerta Tecnica”;

“Busta Offerta economica”

I contenuti delle Buste sono descritti ai successivi punti 12,13,14 del Disciplinare

Il concorrente che partecipa per due o più lotti, dovrà presentare offerta per ciascun lotto, secondo le seguenti modalità:

- 1) Busta Documentazione Amministrativa – Una unica Busta con la Documentazione Amministrativa richiesta al successivo paragrafo 12, contenente la documentazione prevista per la partecipazione ad ogni singolo lotto.
- 2) Buste–Offerta Tecnica - contenenti la documentazione redatta secondo quanto previsto dal Bando/Disciplinare di gara, punto 13;
- 3) Buste – Offerta Economica – contenenti la documentazione redatta secondo gli allegati al Bando/Disciplinare di gara, punto 14 ;

Si precisa inoltre che:

l'offerta è vincolante per il concorrente;

con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione alla seguente pagina https://collevaldelsa-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_bandi_lista.wp

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di documenti in lingua straniera essi devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'articolo 101 del Codice.

L'offerta vincola il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta dell'Amministrazione concedente entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

11. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'Art. 101 del D. Lgs. 36/2023.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'Art. 68 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria l'Amministrazione concedente assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, l'Amministrazione concedente può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, l'Amministrazione concedente procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'Art. 10 del Codice è facoltà dell'Amministrazione concedente invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

12. CONTENUTO DELLA BUSTA “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

Il concorrente, pena esclusione, dovrà allegare sulla piattaforma i documenti e le dichiarazioni di seguito indicati:

- a) Domanda di partecipazione, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante o dal titolare o dal procuratore del concorrente, redatta in conformità al modello predisposto (Allegato “A”) e alla quale deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità;
- b) Ricevuta pagamento Bollo;
- c) Dichiarazione sul possesso dei requisiti (Allegato “B”)
- d) In caso di Raggruppamenti o Consorzi ordinari di concorrenti:
 - ☐ se già costituiti: a pena di esclusione mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla Mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata da cui risulti, a pena di esclusione, l'indicazione delle quote degli interventi che saranno eseguiti dalle singole imprese raggruppate. I predetti atti potranno essere prodotti anche in copia conforme ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i..
 - ☐ se non ancora costituiti: a pena di esclusione atto contenente l'impegno - sottoscritto congiuntamente dai legali rappresentanti (o da persone munite di specifici poteri, comprovati mediante produzione di copia autentica dell'atto di procura) di tutti gli operatori raggruppandi, riunendi o consorziandi - che, in caso di aggiudicazione della gara, gli operatori che costituiranno i raggruppamenti/consorzi conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, indicato e qualificato come capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei Mandanti con l'indicazione, a pena di esclusione, delle quote dei servizi che saranno eseguite dai soggetti raggruppandi, riunendi o consorziandi;
- e) nel caso di Consorzio Stabile: atto costitutivo del consorzio;
- f) solo in caso di ricorso all'avvalimento, la documentazione di cui all'art. 12 del presente Bando – Disciplinare, unitamente a quanto previsto dall'articolo 104 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i.;

Si ribadisce che le dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. devono essere redatte e sottoscritte, a pena di esclusione, DIGITALMENTE da soggetto giuridicamente abilitato a impegnare il Concorrente. E' ammessa comunque anche la sottoscrizione olografa. In caso di sottoscrizione olografa le dichiarazioni devono essere accompagnate, a pena di esclusione, da fotocopia di un documento d'identità del soggetto sottoscrittore, in corso di validità. In caso di sottoscrizione da parte di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta anche copia autentica d'idonea documentazione inerente i poteri a esso attribuiti da parte del Delegante, nonché dei relativi documenti d'identità in corso di validità.

Costituisce, inoltre, causa di esclusione la violazione di norme imperative del D.Lgs. n. 36/2023 e di altre leggi vigenti ancorché non espressamente richiamate dal presente Disciplinare di Gara.

Si precisa che le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di cui all'articolo 91 del D.Lgs. 36/2023 possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice. In particolare in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale dei

predetti elementi, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, l'Amministrazione concedente assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

13. BUSTA "B – DOCUMENTAZIONE TECNICA"

L'operatore economico inserisce per ogni singolo lotto cui intende partecipare, la BUSTA OFFERTA TECNICA. La Busta Offerta Tecnica deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- Relazione illustrativa, articolata sulla base dei Criteri di valutazione di cui al successivo articolo 15;
- una dichiarazione di impegno dell'operatore a sottoscrivere e consegnare, in caso di assegnazione, le polizze e/o garanzie indicate al successivo punto 22;
- una dichiarazione di impegno dell'operatore a sostenere, in caso di assegnazione, tutti i costi di fornitura, installazione, manutenzione e gestione delle infrastrutture di ricarica, nonché della loro dismissione dei manufatti al termine della concessione;
- ogni altra eventuale documentazione che l'operatore economico ritenga necessaria per la partecipazione alla presente procedura, redatta in carta semplice e sottoscritta secondo quanto disposto nel presente documento (potranno essere allegate planimetrie, fotografie, e schede tecniche e quant'altro l'offerente ritenga utile alla perfetta valutazione della stessa).

Tutta la documentazione richiesta dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico o da altro soggetto munito dei necessari poteri.

In caso di R.T.I./Consorti costituenti, l'offerta tecnica, a pena di esclusione, dovrà essere firmata digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento/consorzio.

Si ribadisce che, a pena di esclusione, nella "BUSTA B — DOCUMENTAZIONE TECNICA" non dovranno essere inseriti documenti contenenti riferimenti economici.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 12.

14. CONTENUTO DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce per ogni singolo lotto cui intende partecipare la BUSTA OFFERTA ECONOMICA. La Busta Offerta Economica deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- Offerta Economica redatta secondo il modello/i Allegato C/ al Disciplinare di Gara. L'offerta economica, firmata digitalmente, deve contenere, a pena di esclusione, gli elementi richiesti dal modello predisposto dall'Amministrazione concedente, ossia l'indicazione del corrispettivo annuo offerto per ogni punto di ricarica.

In caso di R.T.I./Consorti costituenti, l'offerta tecnica, a pena di esclusione, dovrà essere firmata digitalmente da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento/consorzio. Nel caso di indicazioni contenenti decimali si precisa che verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali dopo la virgola (per cui il quarto decimale eventualmente indicato non sarà preso in considerazione).

I valori derivanti dalle operazioni matematiche previste nelle fasi di gara sono calcolati (sia per i criteri qualitativi che per quelli quantitativi) fino alla terza cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora il quarto decimale sia pari o superiore a cinque.

Ai fini dei calcoli per la formazione della graduatoria (somme, medie, etc) e ogni altra operazione vincolata dalle regole dell'aritmetica e della matematica, hanno valore giuridico esclusivamente le operazioni effettuate e i risultati ottenuti all'infuori della Piattaforma telematica e verbalizzati allo scopo, se diversi da

quelli prodotti dalla stessa Piattaforma. Tali operazioni e risultati prevalgono su qualunque altro risultato eventualmente difforme fornito o generato dalla stessa Piattaforma.

15. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione di ciascun lotto verrà effettuata a favore del concorrente che avrà formulato l'offerta economicamente più vantaggiosa determinata, sulla base degli elementi di valutazione sottoelencati, con a fianco indicati i punteggi massimi attribuibili.

In caso di parità di punteggio si procederà mediante sorteggio. L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta adeguata e conveniente.

Il criterio di assegnazione dei punteggi di valutazione dell'offerta è il seguente:

1- Offerta tecnica	PUNTI 70 SU 100
2- Offerta Economica	PUNTI 30 SU 100

1- OFFERTA TECNICA: punteggio massimo 70 punti.

Ai fini della valutazione dei parametri di qualità ed affidabilità, si prenderanno in considerazione gli elementi sotto riportati, a ciascuno dei quali è associato un punteggio massimo sulla base dell'importanza attribuita agli stessi elementi:

2- OFFERTA ECONOMICA: punteggio massimo 30 punti

L'offerta economica di importo più alto (corrispettivo annuo a punto di ricarica) riceve il punteggio massimo di 30 punti.

Ad ogni altra offerta economica sarà assegnato un punteggio, calcolato proporzionalmente secondo la seguente formula: concorrente X = $(30 \times \text{offerta economica X}) / (\text{offerta economica più alta})$.

L'offerta economica proposta in sede di gara (importo al netto dell'IVA) costituisce il corrispettivo per la concessione delle aree pubbliche di ciascun lotto.

1) OFFERTA TECNICA:

MAX PUNTI 70

Il criterio 1 è suddiviso nei seguenti sotto-criteri:

A. POTENZA INSTALLATA- MAX 20 PUNTI

Il criterio è di natura tabellare e premia la potenza installata.

100% colonnine installate	con potenza inferiore a 50kW- 5 Punti
100% colonnine installate	con potenza tra 50kW e 100kW- 10 Punti
100% colonnine installate	con potenza superiore a 100kW 20 punti

B. QUALITÀ TECNICO-FUNZIONALE DELL'INFRASTRUTTURA – MAX 15 PUNTI

Sarà valutata la qualità complessiva della soluzione proposta, con particolare riguardo alle caratteristiche costruttive e prestazionali delle infrastrutture, all'affidabilità e robustezza delle apparecchiature, alla semplicità di utilizzo, all'accessibilità anche da parte di utenti con disabilità, all'interoperabilità, ai sistemi di pagamento, alla qualità dell'inserimento nel contesto urbano e alla riduzione dell'impatto visivo. Saranno privilegiate le soluzioni che oltre ad assicurare elevati livelli di efficienza, affidabilità, fruibilità, siano compatibili con tutte le marche automobilistiche, nonché risultare fruibili anche a motocicli, ciclomotori e comunque ogni altro mezzo elettrico su ruote (dotando le colonnine di prese dedicate se necessario).

C. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO, MANUTENZIONE E ASSISTENZA – MAX 10 PUNTI

Sarà valutato il modello organizzativo proposto per garantire continuità, efficienza e sicurezza del servizio per l'intera durata della concessione. La Commissione terrà conto, in particolare, delle modalità di monitoraggio remoto, dell'organizzazione della manutenzione preventiva e correttiva, del servizio di assistenza agli utenti, della gestione delle segnalazioni e delle emergenze, della disponibilità di personale e mezzi dedicati e delle misure previste per contenere i tempi di indisponibilità delle infrastrutture. Saranno premiate le soluzioni che garantiscano livelli di servizio migliorativi rispetto agli obblighi previsti dallo schema di convenzione.

D. INCREMENTO DELLE GARANZIE – MAX 10 PUNTI

Il criterio è di natura tabellare e premia l'incremento, rispetto ai livelli minimi previsti dalla documentazione di gara, del massimale della polizza di responsabilità civile verso terzi e dell'importo della polizza/fideiussione a prima richiesta. I punteggi sono attribuiti come segue:

D.1 – Massimale polizza RCT – max 5 punti

Massimale RCT offerto	Punti
€ 500.000,00 (minimo richiesto)	0
da € 500.001,00 a € 1.000.000,00	2
oltre € 1.000.000,00 e fino a € 2.000.000,00	4
oltre € 2.000.000,00	5

D.2 – Polizza/fideiussione a prima richiesta – max 5 punti

Importo garantito offerto	Punti
€ 30.000,00 (minimo richiesto)	0
oltre € 30.000,00 e fino a € 50.000,00	2
oltre € 50.000,00 e fino a € 100.000,00	4
oltre € 100.000,00	5

Gli importi migliorativi offerti saranno vincolanti per l'aggiudicatario e dovranno essere integralmente recepiti nelle garanzie prodotte prima della stipula della convenzione.

E. UTILIZZO DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI – MAX 10 PUNTI

Punteggio Tabellare teso a premiare l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili.

Non utilizzo di energia proveniente da fonti energetiche rinnovabili. 0 punti

Utilizzo di energia proveniente da fonti energetiche rinnovabili- 10 Punti

F. RICARICA GRATUITA PER VEICOLI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE- MAX 5 PUNTI

Punteggio Tabellare teso a premiare le ore di ricarica gratuita per automezzi comunali.

Nessun accesso gratuito- 0 Punti

Fino a 200 h/anno di ricarica gratuita- 2,5 punti

Oltre 200 h/anno di ricarica gratuita- 5 punti

Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato mediante l'utilizzo del metodo aggregativo compensatore, ovvero sulla sommatoria dei coefficienti attribuiti per ciascun criterio, ponderati per il peso relativo del criterio.

$C(a) = \ln [W_i * V(a)_i]$ dove:

$C(a)$ = indice di valutazione dell'offerta (a); n = numero totale dei requisiti; W_i

= peso o punteggio attribuito al requisito (i);

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno; $\ln$

= sommatoria.

Per quanto attiene gli elementi di natura qualitativa-discrezionale (B-C) riportati nella tabella precedente, i coefficienti V(a)_i saranno determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli Commissari ovvero, i singoli Commissari attribuiranno, per ogni sub elemento oggetto di valutazione, un coefficiente variabile tra 0-1, con un numero massimo di decimali pari a 2 secondo la scala che segue:

Ottimo	Da 0,81 a 1,00	La valutazione è estremamente favorevole
Distinto	Da 0,61 a 0,80	La valutazione è altamente favorevole
Buono	Da 0,41 a 0,60	La valutazione è abbastanza favorevole
Discreto	Da 0,21 a 0,40	La valutazione è mediamente favorevole
Sufficiente	Da 0,10 a 0,20	La valutazione è leggermente favorevole
Insufficiente	Da 0,01 a 0,09	La valutazione è modestamente favorevole
Non Valutabile	0,00	La valutazione è nulla

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate. Il coefficiente così ottenuto verrà preso in considerazione fino alla terza cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora il quarto decimale sia pari o superiore a cinque.

16 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo aggregativo compensatore, secondo quanto indicato nelle linee guida dell'ANAC n. 2/2016, par. VI.

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i due criteri (1 e 2), se al termine dell'attribuzione dei punteggi relativi ai singoli sub criteri di cui al Criterio 1 nessun concorrente ottiene il punteggio massimo di 70, il punteggio viene riparametrato. Per cui l'Amministrazione concedente procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto sul criterio 1 il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

I valori derivanti da tutte le operazioni matematiche previste nelle operazioni di gara sono calcolati fino alla terza cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora il quarto decimale sia pari o superiore a cinque.

Ai fini dei calcoli per la formazione della graduatoria (somme, medie, etc) e ogni altra operazione vincolata dalle regole dell'aritmetica e della matematica, hanno valore giuridico esclusivamente le operazioni effettuate e i risultati ottenuti all'infuori della Piattaforma telematica e verbalizzati allo scopo, se diversi da quelli prodotti dalla stessa Piattaforma. Tali operazioni e risultati prevalgono su qualunque altro risultato eventualmente difforme fornito o generato dalla stessa Piattaforma.

17. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, nel rispetto del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'Art. 93 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione all'Amministrazione concedente.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede municipale in **data.....**, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti, le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

Le date delle successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo piattaforma telematica.

19. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

In seduta aperta, la Commissione di gara verifica che le offerte siano pervenute nei termini; poi provvede a:

- a. verificare l'adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dal bando disciplinare, ivi compresa la correttezza della garanzia provvisoria e delle diverse dichiarazioni;
- b. verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'Art. 65 del Codice (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
- c. verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;
- d. ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice e dalle altre disposizioni di legge vigenti;
- e. richiedere, in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale della documentazione amministrativa, le necessarie integrazioni e chiarimenti, assegnando ai destinatari un termine non superiore ai dieci giorni, e a sospendere la seduta fissando la data della seduta successiva disponendone la comunicazione ai concorrenti non presenti. Nella seduta successiva, la Commissione provvederà ad escludere dalla gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle richieste di regolarizzazione o che, comunque, pur adempiendo, risultino non aver soddisfatto le condizioni di partecipazione stabilite dal Codice e dalle altre disposizioni di legge vigenti.
- f. nel rispetto del Codice, l'Amministrazione concedente si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.
- g. proclamare l'elenco dei concorrenti ammessi e di quelli eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le relative motivazioni;
- h. effettuare la segnalazione per la valutazione della sussistenza della presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione all'Autorità di Vigilanza, nonché agli organi competenti in base alle norme vigenti;

La commissione prima della chiusura della seduta pubblica procede, successivamente alla fase di ammissione, ad aprire la documentazione tecnica di ciascun offerente al solo fine di prendere atto nel verbale dei documenti ivi contenuti, per poi procedere in seduta riservata all'attribuzione del punteggio.

20 VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

La commissione di gara, in una o più sedute riservate, procederà all'assegnazione dei coefficienti,

relativi ai criteri e sub criteri di natura qualitativa, specificati nel paragrafo 15.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato nel presente bando-disciplinare.

I punteggi saranno assegnati solo se le proposte formulate saranno chiare e reali rispetto al servizio che si intende erogare; all'offerta tecnica potranno essere allegate planimetrie, fotografie, e schede tecniche e quant'altro l'offerente ritenga utile alla perfetta valutazione della stessa.

21 VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

a. La commissione, in seduta pubblica, procede alla lettura del punteggio qualitativo attribuito a ciascuna Offerta Tecnica; successivamente procede all'apertura dell'offerta economica presentata dai concorrenti non esclusi dalla gara.

b. La commissione procede quindi:

1) alla lettura, ad alta voce:

a. della misura dell'aumento percentuale sull'importo a base d'asta offerto da ciascun concorrente;

2) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;

3) a verificare la correttezza formale delle indicazioni contenute nell'offerta economica, le correzioni non confermate e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;

4) alla lettura del punteggio complessivo attribuito a ciascun concorrente;

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione differenti, sarà posto prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione redige la graduatoria definitiva e formula la proposta di aggiudicazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP che procederà, sempre, nel rispetto del Codice - nei casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa e tecnica;

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;

- presentazione di offerte inammissibili, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente e senza che da detta circostanza i concorrenti possano accampare alcun diritto al riguardo.

22 AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione — o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale — formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'Art.

108, comma 10 del Codice.

Prima dell'aggiudicazione la verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'Art. 91 del Codice, sull'offerente cui l'Amministrazione concedente ha deciso di aggiudicare la concessione.

L'Amministrazione concedente, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione, aggiudica la concessione.

L'aggiudicazione diventa efficace, nel rispetto del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, l'Amministrazione concedente procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria, ove prevista. L'Amministrazione concedente aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui la concessione non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, la stessa verrà aggiudicata, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'Art. 88, comma 4-bis e 89 e dall'Art. 92, comma 3 del D.Lgs. 159/2011.

Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, l'Amministrazione concedente consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'Art. 1, comma 52 della Legge 190/2012 e dell'Art. 92, commi 2 e 3 del D.Lgs. 159/2011).

Trascorsi i termini previsti dall'Art. 92, commi 2 e 3 D.Lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, l'Amministrazione concedente procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'Art. 92, comma 4 del D.Lgs. 159/2011.

Il contratto, nel rispetto del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare:

- a) Polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi che tenga indenne il Comune di Colle di Val d'Elsa per ogni danno o pregiudizio indebitamente arrecato dalle infrastrutture con massimale non inferiore a € 500.000,00 (o comunque quanto offerto dall'operatore in sede di procedura).;
- b) Polizza assicurativa o fidejussione operativa a prima richiesta, dell'importo di Euro 30.000,00 (o comunque quanto offerto dall'operatore in sede di procedura) che garantisca il Comune di Colle di Val d'Elsa da ogni possibile inadempienza del concessionario, compresa l'eventuale rimozione di ogni manufatto al termine della concessione.

Il contratto sarà stipulato nel rispetto dell'art. 18 D.Lgs 36/2023.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'Art. 124 del Codice, in caso di fallimento del concessionario o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, l'Amministrazione concedente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

23 ULTERIORI DISPOSIZIONI

- a) Si precisa che in caso di presentazione di certificazioni/attestazioni etc. rilasciate in lingua diversa dall'italiano, dovrà essere presentata anche la traduzione giurata, a pena di esclusione.
- b) Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in Euro.
- c) Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempreché sia ritenuta congrua e conveniente nel rispetto del Codice.
 - d) L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, ovvero non sia ancora stata disposta l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, l'Amministrazione concedente potrà richiedere agli offerenti, nel rispetto del Codice, di confermare, con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima Amministrazione concedente e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia provvisoria prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della Amministrazione concedente sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
- e) In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti di offerta, si applica l'Art. 100 del Codice.
- f) La partecipazione alla procedura deve assolvere all'imposta di bollo mediante versamento tramite il mod. F24 elide.
- g) Riserva di aggiudicazione: l'Amministrazione concedente si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o indennità di alcun genere, di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara; si riserva, inoltre, di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
- h) Per quanto non previsto nel presente disciplinare, si richiamano le norme vigenti in materia.

24 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Procedure di ricorso in materia di scelta del contraente

Contro i provvedimenti che l'operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.), sede competente, con le seguenti precisazioni:

- a) il ricorso deve essere notificato entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni l'Amministrazione concedente e ad almeno uno dei controinteressati, e depositato entro i successivi 15 (quindici) giorni;
- b) il termine per la notificazione del ricorso decorre:
 - dal ricevimento della comunicazione di esclusione per gli offerenti esclusi;
 - dal ricevimento della comunicazione dell'aggiudicazione definitiva per gli offerenti diversi dall'aggiudicatario;
- c) la notificazione deve essere preceduta da un'informativa resa al Responsabile del procedimento con la quale l'offerente comunica l'intenzione di proporre ricorso, indicandone anche sinteticamente i motivi; l'informativa non interrompe i termini di cui alla lettera a); l'assenza di tale informativa non impedisce la presentazione del ricorso ma può essere valutata negativamente in sede di giudizio ai fini dell'imputazione delle spese e di quantificazione del danno risarcibile.

Controversie in materia contrattuale

Tutte le controversie derivanti dal contratto, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria (Foro di Siena), con esclusione della competenza arbitrale.

25 ACCESSO AGLI ATTI

Fermo restando quanto previsto dall'Art. 35, del D.Lgs. 36/2023, l'accesso agli atti di gara è consentito, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del provvedimento lesivo:

- a) per gli offerenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formati nelle fasi della procedura anteriori all'esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione;
- b) per gli offerenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria o, in assenza di questa, dopo 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione provvisoria, per quanto attiene i verbali di gara e le offerte degli altri partecipanti alla gara;
- c) per gli offerenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'aggiudicazione definitiva, per quanto attiene la verifica delle offerte anomale.

26 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara, ai sensi del nuovo Regolamento U.E. n. 679 del 2016 sulla Privacy. A tal fine l'operatore economico attesta di aver preso atto ed accettare l'informativa pubblicata sul sito del Comune di Colle di Val d'Elsa all'indirizzo <https://www.comune.collevaldelsa.it/it/privacy>

27 PUBBLICAZIONE

Il presente bando/disciplinare è pubblicato, ai sensi dell'Art.83, del D.Lgs. 36/2023, analogamente sarà pubblicato l'esito della gara:

- sull'Albo Pretorio on line del Comune di Colle di Val d'Elsa al sito <https://servizi.comune.collevaldelsa.it/AlboOnline/ricercaAlbo>
- nella sezione Amministrazione Trasparente

Il Responsabile Servizio 9
Gare, Ambiente e Servizi Diversi
Dr. Roberto Donati

ALLEGATO A: DOMANDA DI CONCESSIONE

Al Comune di COLLE DI VAL D'ELSA

OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento in concessione di suolo pubblico per l'installazione e la gestione di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica.

Il/La sottoscritto/a

Nato/a a il / /

In qualità di Legale Rappresentante di.....

Con sede legale in

C.F./P.IVA..... Tel.

PEC.....

Domiciliato/a per la carica presso la sede legale sopra indicata,

CHIEDE

di partecipare alla procedura aperta per la fornitura, l'installazione e la gestione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica con occupazione di suolo pubblico.

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dal successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA

di essere in possesso dei requisiti richiesti dal Bando Disciplinare, ed in particolare di essere in possesso, in analogia per gli appalti pubblici, dei requisiti di carattere generale, di cui all'art. 94 e seguenti del D.Lgs. n.36/2023;

- di attestare il possesso dei requisiti secondo la dichiarazione Allegato B inserita nella Busta Amministrativa unitamente alla presente domanda di partecipazione;
- di accettare integralmente il Bando/Disciplinare di gara e lo schema di convenzione predisposto dall'Amministrazione concedente;

Inoltre, dichiara:

- di concorrere alla procedura per i seguenti lotti:

(indicare il lotto/i di interesse barrandoli)

- ☐ lotto 1 Via Talamone;
- ☐ lotto 2 Via Fontibuona;
- ☐ lotto 3 Località San Marziale;
- ☐ lotto 4 Via Liguria.

Luogo e data

Firma del legale Rappresentante/i*

.....

*L'istanza può essere firmata digitalmente, ed in tal caso non è necessario allegare documento di identità. In caso di sottoscrizione olografa è necessario allegare copia di valido documento di identità.

ALLEGATO B.

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 52, comma 1, relativa al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale per l'affidamento dei contratti pubblici previsti agli artt. 94, 95, 96, 97, 98 e 100 del D.lgs. n. 36/2023 ss.mm. ii., resa ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

(in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o rete di imprese, avvalimento, una dichiarazione per ciascuna impresa partecipante/ausiliaria)

Oggetto:	CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER COLONNINE DI RICARICA
-----------------	--

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto								
in qualità di		(titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) ¹						
dell'impresa								
sede	(comune italiano o stato estero)				Cap		Provincia	
indirizzo					PEC			
Codice fiscale					Partita IVA			

concorre alla procedura per i seguenti lotti:

(indicare il lotto/i di interesse barrandoli)

- ☐ lotto 1 Via Talamone;
- ☐ lotto 2 Via Fontibuona;
- ☐ lotto 3 Località San Marziale;
- ☐ lotto 4 Via Liguria;

PARTECIPA ALLA PROCEDURA IN OGGETTO SOTTO FORMA DI

☐	operatore singolo;		
☐	mandatario, capogruppo di	}	raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di cui all'art. 68, del D.lgs. 36/2023;
☐	mandante in		
☐	organo comune/mandatario di	}	rete di imprese (in contratto di rete) di cui all'art. 65, comma 2, lettera g), D.lgs. 36/2023;
☐	impresa in rete/mandante in		

Accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Bando Disciplinare e nello Schema di convenzione e, consapevole che, ai sensi dell'articolo 96, comma 14 del D.lgs. n. 36/2023, l'operatore ha l'obbligo di comunicare alle amministrazioni anche la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95.

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi,

¹ Indicare la carica o la qualifica del dichiarante

DICHIARA QUANTO SEGUE

A. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE E PERSONE FISICHE AVENTI CAPACITÀ NELL'AMBITO DELLA ORGANIZZAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO

di essere iscritto alla **CCIAA** per un'attività pertinente con l'oggetto della concessione, con i seguenti dati:

provincia di iscrizione:		numero di iscrizione:	
attività:		codice:	

(PER LE IMPRESE INDIVIDUALI - INDICARE I SOGGETTI SOTTO ELENCATI)

forma giuridica impresa:	ditta individuale	anno di iscrizione:	
▪ <i>il titolare</i> ▪ <i>il direttore tecnico</i> sono così indicati:			
Cognome e nome	Codice fiscale	Carica ricoperta	
		Titolare	
		Direttore Tecnico	

(PER LE SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO - INDICARE I SOGGETTI SOTTO ELENCATI)

forma giuridica impresa:	Società in nome collettivo	anno di iscrizione:	
▪ <i>il socio amministratore</i> ▪ <i>il direttore tecnico</i> sono così indicati:			
Cognome e nome	Codice fiscale	Carica ricoperta	
		Socio amministratore	
		Direttore Tecnico	

(PER LE SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE - INDICARE I SOGGETTI SOTTO ELENCATI)

forma giuridica impresa:	Società in accomandita semplice	anno di iscrizione:	
▪ <i>il socio accomandatario</i> ▪ <i>il direttore tecnico</i> sono così indicati:			
Cognome e nome	Codice fiscale	Carica ricoperta	
		Socio accomandatario	
		Direttore Tecnico	

(PER TUTTE LE SOCIETÀ DI CAPITALI E I CONSORZI - INDICARE I SOGGETTI SOTTO ELENCATI)

forma giuridica societaria:		anno di iscrizione:	
Durata della società:			
▪ <i>i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza;</i> ▪ <i>i procuratori generali e gli institori;</i> ▪ <i>i componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;</i> ▪ <i>il direttore tecnico, qualunque sia la forma giuridica dell'operatore economico</i> ▪ <i>il socio unico;</i> ▪ <i>l'eventuale "amministratore di fatto" ai sensi dell'articolo 2639 del Codice Civile</i>			

sono così indicati:		
Cognome e nome	Codice fiscale	Carica ricoperta

N.B.: PER LE SOCIETÀ IN CUI IL SOCIO UNICO SIA UNA PERSONA GIURIDICA (INDICARE):

☐ Di dichiarare che, per quanto di propria conoscenza, gli amministratori della persona giuridica socio unico dell'operatore economico non versano in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 94 del D. Lgs 36/2023.

Dichiara di:

☐ essere

☐ non essere

una micro, piccola o media impresa, come definita dall'articolo 2 dell'allegato alla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (G.U.U.E. n. L 124 del 20 maggio 2003) e all'articolo 2 del D.M. 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005 [Sono considerate micro, piccole o medie quelle che rispondo alle seguenti due condizioni: effettivi (unità lavorative-anno) inferiori a 250 e fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro o totale di bilancio inferiore a 43 milioni di euro.];

☐ DICHIARA di essere in possesso di tutte le autorizzazioni e abilitazioni prescritte necessarie all'esercizio dell'attività e all'installazione delle colonnine, che pertanto saranno essere munite delle garanzie, certificazioni e dichiarazioni di conformità a norma di legge

B. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ASSENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE AUTOMATICA DI CUI ALL' ARTICOLO 94 DEL D.LGS. 36/2023

DICHIARA

1.

☐ che né il sottoscrittore della presente dichiarazione, né alcun altro dei soggetti indicati al comma 3 dell'art. 94 del D. Lgs 36/2023, ascritti all'operatore economico come da indicazione riportata nel precedente Paragrafo A, hanno riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per i reati elencati al comma 1 dello stesso art. 94 (non sono presi in considerazione, perché non costituenti causa escludente, i casi in cui il reato sia stato depenalizzato ovvero quando sia intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa sia stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima)²;

2.

☐ che né per il sottoscrittore della presente dichiarazione, né per alcun altro dei soggetti indicati al comma 3 dell'art. 94 del D. Lgs 36/2023, ascritti all'operatore economico come da indicazione riportata nel precedente Paragrafo A, sussistono le ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, con riferimento rispettivamente alle

² NB: Ai sensi dell'articolo 96 commi 7, 8 e 9 del D.lgs. 36/2023:

7. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto o di concessione non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

8. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la condanna produce effetto escludente dalle procedure d'appalto:

a) in perpetuo, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo comma, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;

b) per un periodo pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, primo comma, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

c) per un periodo pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.

9. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 8, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, l'effetto escludente che ne deriva si produce per un periodo avente durata pari alla durata della pena principale.

comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.³

3.

☐ di non versare nelle cause di esclusione di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 94 del D. Lgs 36/2023, non essendo stata emessa nei confronti dell'operatore economico sentenza, o decreto oppure misura interdittiva ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231;

4.

☐ che l'operatore economico non è stato destinatario della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2 lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81;

5.

☐ che, ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 68/1999, questo operatore economico:

☐ è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili,

☐ non è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili,

Che questo operatore economico ha un numero di dipendenti pari a _____ unità;

Che questo operatore economico:

☐ ha ottemperato

☐ non ha ottemperato

alle norme di cui alla Legge n. 68/1999, avendo inviato in data _____ all'ufficio competente il prospetto di cui all'art. 9 della medesima legge;

☐ (eventuale, in caso di situazioni particolari), avendo altresì proposto la convenzione, ovvero avendo richiesto esonero parziale, che tale situazione di ottemperanza alla legge può essere certificata dal competente Ufficio Provinciale di _____;

(in alternativa alla dichiarazione può essere presentata certificazione di cui all'articolo 17 della Legge 68/99).

6. ☐ ⇒ **(Solo in caso di procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento (UE) n. 240/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e dal regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021)**

Di non versare nella causa di esclusione di cui all'articolo 94 comma 5 lettera c) del D. Lgs 36/2023 in quanto, essendo operatore economico tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, ha prodotto, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, oppure, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

7.

☐

Di non essere sottoposto a liquidazione giudiziale, di non trovarsi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo, di non avere in corso un procedimento per l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 124 del D. Lgs 36/2023⁴.

8.

☐

di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;

9.

☐

³ Ai sensi dell'articolo 94 comma 2 "La causa di esclusione di cui all'articolo 84, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34-bis del medesimo codice. In nessun caso l'aggiudicazione può subire dilazioni in ragione della pendenza del procedimento suindicato."

⁴ Ai sensi dell'articolo 94 comma 5 lettera d) è previsto che "L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 4, del regio decreto n. 267 del 1942 e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali".

Di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio di attestazioni di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

10.

☐ che, ai sensi dell'articolo 94 comma 6 del D. Lgs 36/2023, l'operatore economico non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (costituiscono gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate nell'allegato II.10. al D.lgs. 36/2023)⁵;

C. ASSENZA DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE NON AUTOMATICA DI CUI ALL'ARTICOLO 95 DEL D.LGS. 36/2023

In riferimento a quanto previsto all'articolo 95 del D.lgs. 36/2023 si dichiara che:

11.

☐

Per l'operatore economico non sussistono gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014⁶;

12

☐

che la partecipazione dell'operatore economico non determina una situazione di conflitto di interesse di cui all'articolo 16 del D. Lgs 36/2023 non diversamente risolvibile⁷;

13

☐

Che non sussiste una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive rispetto all'esclusione dalla gara⁸;

14

☐

Che l'operatore economico ha presentato la propria offerta, senza che essa sia imputabile ad unico centro decisionale a gage di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla presente procedura⁹;

15.

☐

Di non aver commesso un illecito professionale grave di cui all'articolo 98 del D.lgs. 36/2023, tale da rendere dubbia la propria integrità o affidabilità e pertanto dichiara:¹⁰

⁵ Ai sensi dell'articolo 94 comma 6 "Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta."

⁶ Ai sensi dell'articolo 96 comma 10 la causa di esclusione rileva:

a) per tre anni decorrenti dalla commissione del fatto, nel caso di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a);

⁷ Ai sensi dell'articolo 96 comma 10 la causa di esclusione rileva per la sola gara cui la condotta si riferisce.

⁸ Ai sensi dell'articolo 96 comma 10 la causa di esclusione rileva per la sola gara cui la condotta si riferisce.

⁹ Ai sensi dell'articolo 96 comma 10 la causa di esclusione rileva per la sola gara cui la condotta si riferisce.

¹⁰ All'articolo 98 sono indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi. Si riporta l'articolo 98.

1. L'illecito professionale grave rileva solo se compiuto dall'operatore economico offerente, salvo quanto previsto dal comma 3, lettere g) ed h).

2. L'esclusione di un operatore economico ai sensi dell'articolo 95, comma 1, lettera e) è disposta e comunicata dalla stazione appaltante quando ricorrono tutte le seguenti condizioni:

a) elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale;

b) idoneità del grave illecito professionale ad incidere sull'affidabilità e integrità dell'operatore;

c) adeguati mezzi di prova di cui al comma 6.

3. L'illecito professionale si può desumere al verificarsi di almeno uno dei seguenti elementi:

a) sanzione esecutiva irrogata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto;

b) condotta dell'operatore economico che abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione;

c) condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempimenti particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale;

d) condotta dell'operatore economico che abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori;

e) condotta dell'operatore economico che abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, laddove la violazione non sia stata rimossa;

- 15 a)** ☐ di non aver ricevuto sanzione esecutiva irrogata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto;
- 15 b)** ☐ di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante, di non aver ottenuto informazioni riservate a proprio vantaggio di non aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione;
- 15 c)** ☐ di non aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale;
- 15 d)** ☐ di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori;
- 15 e)** ☐ di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55, o che comunque la violazione è stata rimossa;
- 15 f)** ☐ di non aver omesso denuncia all'autorità giudiziaria quale persona offesa dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689¹¹;
- 15 g)** ☐ che non è stata contestata la commissione da parte dell'operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94 del D. Lgs 36/2023 indicati al precedente paragrafo A di taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 del medesimo articolo 94;
- 15 h)** ☐ che non è stata contestata o accertata commissione, da parte dell'operatore economico oppure dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94, sopra indicati al precedente paragrafo A, di taluno dei seguenti reati consumati¹²:
- 1) abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell'articolo 348 del codice penale;
 - 2) bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli articoli 216, 217, 218 e 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) i reati tributari ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i delitti societari di cui agli articoli 2621 e

f) omessa denuncia all'autorità giudiziaria da parte dell'operatore economico persona offesa dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato per i reati di cui al primo periodo nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale ne cura la pubblicazione;

g) contestata commissione da parte dell'operatore economico, ovvero dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94 di taluno dei reati consumati o tentati di cui al comma 1 del medesimo articolo 94;

h) contestata o accertata commissione, da parte dell'operatore economico oppure dei soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 94, di taluno dei seguenti reati consumati:

1) abusivo esercizio di una professione, ai sensi dell'articolo 348 del codice penale;

2) bancarotta semplice, bancarotta fraudolenta, omessa dichiarazione di beni da comprendere nell'inventario fallimentare o ricorso abusivo al credito, di cui agli articoli 216, 217, 218 e 220 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

3) i reati tributari ai sensi del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i delitti societari di cui agli articoli 2621 e seguenti del codice civile o i delitti contro l'industria e il commercio di cui agli articoli da 513 a 517 del codice penale;

4) i reati urbanistici di cui all'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria;

5) i reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

4. La valutazione di gravità tiene conto del bene giuridico e dell'entità della lesione inferta dalla condotta integrante uno degli elementi di cui al comma 3 e del tempo trascorso dalla violazione, anche in relazione a modifiche intervenute nel frattempo nell'organizzazione dell'impresa.

5. Le dichiarazioni omesse o non veritiere rese nella stessa gara e diverse da quelle di cui alla lettera b) del comma 3 possono essere utilizzate a supporto della valutazione di gravità riferita agli elementi di cui al comma 3.

6. Costituiscono mezzi di prova adeguati, in relazione al comma 3:

a) quanto alla lettera a), i provvedimenti sanzionatori esecutivi resi dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore;

b) quanto alla lettera b), la presenza di indizi gravi, precisi e concordanti che rendano evidente il ricorrere della situazione escludente;

c) quanto alla lettera c), l'intervenuta risoluzione per inadempimento o la condanna al risarcimento del danno o ad altre conseguenze comparabili;

d) quanto alla lettera d), la emissione di provvedimenti giurisdizionali anche non definitivi;

e) quanto alla lettera e), l'accertamento definitivo della violazione;

f) quanto alla lettera f), gli elementi ivi indicati;

g) quanto alla lettera g), gli atti di cui all'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale, il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 429 del codice di procedura penale, o eventuali provvedimenti cautelari reali o personali emessi dal giudice penale, la sentenza di condanna non definitiva, il decreto penale di condanna non irrevocabile, la sentenza non irrevocabile di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;

h) quanto alla lettera h), la sentenza di condanna definitiva, il decreto penale di condanna irrevocabile, e la condanna non definitiva, i provvedimenti cautelari reali o personali, ove emessi dal giudice penale.

7. La stazione appaltante valuta i provvedimenti sanzionatori e giurisdizionali di cui al comma 6 motivando sulla ritenuta idoneità dei medesimi a incidere sull'affidabilità e sull'integrità dell'offerente; l'eventuale impugnazione dei medesimi è considerata nell'ambito della valutazione volta a verificare la sussistenza della causa escludente.

8. Il provvedimento di esclusione deve essere motivato in relazione a tutte e tre le condizioni di cui al comma 2.

¹¹ Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato per i reati di cui al primo periodo nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale ne cura la pubblicazione

¹² Ai sensi dell'articolo 95 comma 3, "Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 3, lettera h), dell'articolo 98, l'esclusione non è disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando:

a) il reato è stato depenalizzato;

b) è intervenuta la riabilitazione;

c) nei casi di condanna a una pena accessoria perpetua, questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;

d) il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna;

e) la condanna è stata revocata."

seguenti del codice civile o i delitti contro l'industria e il commercio di cui agli articoli da 513 a 517 del codice penale;

4) i reati urbanistici di cui all'articolo 44, comma 1, lettere b) e c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con riferimento agli affidamenti aventi ad oggetto lavori o servizi di architettura e ingegneria;

5) i reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

N.B.: Ai sensi dell'articolo 96 comma 10, per queste cause di esclusione, previste all'articolo 95 comma 1 lettera e), esse rilevano, salvo che ricorra la condotta di cui al comma 3, lettera b), dell'articolo 98, per tre anni decorrenti rispettivamente:

1) dalla data di emissione di uno degli atti di cui all'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale oppure di eventuali provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale ove la situazione escludente consista in un illecito penale rientrante tra quelli valutabili ai sensi del comma 1 dell'articolo 94 oppure ai sensi del comma 3, lettera h), dell'articolo 98;

2) dalla data del provvedimento sanzionatorio irrogato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore nel caso in cui la situazione escludente discenda da tale atto;

3) dalla commissione del fatto in tutti gli altri casi.

16

☐

Di non aver commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. (Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle indicate nell'allegato II.10 al D.lgs. 36/2023)¹³.

17.

☐ che alla presente procedura non partecipa contemporaneamente¹⁴:

a) individualmente e in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, oppure in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;

b) individualmente o in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario e quale consorziata di un consorzio stabile o di un consorzio di cooperative o di imprese artigiane per la quale il consorzio presenta offerta e a tal fine indicata per l'esecuzione;

18.

☐ di impegnarsi ad eseguire gli interventi secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione concedente nello schema di convenzione;

19

☐ dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal "Codice di comportamento del Comune di Colle di Val d'Elsa e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

D. EVENTUALI MISURE DI SELF-CLEANING

☐ L'operatore economico che il sottoscritto rappresenta, versando in una delle situazioni di cui all'articolo 94 (ad eccezione del comma 6);

Ovvero

☐ L'operatore economico che il sottoscritto rappresenta, versando in una delle situazioni di cui all'articolo 95 (ad eccezione del comma 2);

Qualora la causa di esclusione si sia verificata prima della presentazione dell'offerta:

¹³ Articolo 95 comma 2. La gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell'appalto. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, oppure nel caso in cui l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione.

¹⁴ Ai sensi dell'articolo 68 comma 14 " La partecipazione alla gara dei concorrenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, determina l'esclusione dei medesimi se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali."

☐ Evidenzia di versare in una causa di esclusione verificatasi prima della presentazione dell'offerta, ossia..... e pertanto comunica e comprova con la documentazione allegata di aver adottato le seguenti misure di *self-cleaning*:

Ovvero

☐ Non essendo possibile adottare le misure di *self-cleaning* prima della presentazione della domanda, in quanto

..... si comprova tale impossibilità con la seguente documentazione impegnandosi espressamente ad adottare idonee misure correttive entro il termine di conclusione della procedura comunicandole tempestivamente all'Amministrazione concedente.

E. REQUISITI DI ORDINE TECNICO ORGANIZZATIVO

Che i requisiti di ordine tecnico-organizzativo richiesti dall'Amministrazione concedente al fine di selezionare soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, sono posseduti da questo operatore economico, e pertanto si dichiara:

1

☐ di essere in possesso di tutte le autorizzazioni e abilitazioni prescritte necessarie all'esercizio dell'attività e all'installazione delle colonnine;

2

☐ **requisito di capacità tecnica e professionale:** che l'operatore economico che rappresenta ha eseguito nei trentasei mesi antecedenti la pubblicazione del bando, servizi di installazione gestione e manutenzione relativi ad almeno 4 Postazioni di ricarica, di seguito indicati:

Anno	Contratto (specificare dettagli e ogni altra informazione utile)	Localizzazione /durata	(eventuale) Svolto per conto della/del seguente Amministrazione /soggetto privato:
2026			
2025			
2024			
2023			

F) CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ

DICHIARA

1

☐ **Di essere in possesso** della certificazione sistema qualità della serie europea ISO 9001: 2015, che la medesima è in corso di validità, settore, come risulta dal seguente certificato **che si allega** in copia conforme ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. 445/2000:

Certificato n.		Rilasciato in data:	
----------------	--	---------------------	--

Valido fino al:		Settore IAF:	
Rilasciato da:			
Organismo accreditato da:			

Si attesta che la Copia/e della/e Certificazione/i è/sono conforme/i all'originale/agli originali custodito/i presso la sede dell'impresa e che la/e suddetta/e Certificazione/i è/sono in corso di validità avendo superato gli audit periodici dell'organismo di certificazione;

1

☐ Di essere in possesso della certificazione, che la medesima è in corso di validità, settore, come risulta dal seguente certificato **che si allega** in copia conforme ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. 445/2000:

Certificato n.		Rilasciato in data:	
Valido fino al:		Settore IAF:	
Rilasciato da:			
Organismo accreditato da:			

Si attesta che la Copia/e della/e Certificazione/i è/sono conforme/i all'originale/agli originali custodito/i presso la sede dell'impresa e che la/e suddetta/e Certificazione/i è/sono in corso di validità avendo superato gli audit periodici dell'organismo di certificazione;

☐ di **NON** essere in possesso di certificazioni.

⇒ (solo per raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari e reti di imprese)¹⁵

G) DICHIARAZIONI IN RELAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE IN RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI E RETI DI IMPRESE

DICHIARA

☐ Di presentare offerta in raggruppamento temporaneo / consorzio ordinario / rete di imprese,¹⁶ ai sensi dell'articolo 68 D.lgs. 36/2023, e:

a) di impegnarsi, in caso di affidamento della concessione di cui all'oggetto:¹⁷

- ☐ quale **operatore/impresa mandataria / capogruppo / organo comune**, ad assumere mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza dalla/e impresa/e mandante/i a tale scopo individuate nelle apposite singole dichiarazioni, e a stipulare il contratto in nome e per conto proprio e dalla/e stessa/e impresa/e mandante/i;
- ☐ quale **operatore/impresa mandante**, a conferire mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza all'impresa a tale scopo individuata nella dichiarazione della stessa impresa, qualificata come mandataria / capogruppo / organo comune, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e della presente impresa mandante nonché delle altre imprese mandanti;¹⁸

¹⁵ Cancellare l'intero punto se non si tratta di raggruppamenti temporanei o di consorzi ordinari (questa dichiarazione **NON** deve essere fatta dai consorzi fra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane o consorzi stabili).

¹⁶ Sopprimere le forme giuridiche non pertinenti al caso.

¹⁷ Scegliere una sola opzione tra le due disponibili: la prima opzione se si tratta di impresa capogruppo mandataria, la seconda opzione se si tratta di impresa mandante.

¹⁸ Se si tratta dell'unica mandante del raggruppamento, sopprimere le parole «e delle altre imprese mandanti».

- b) di assumere nell'ambito del raggruppamento temporaneo / consorzio ordinario / contratto di rete¹⁹ le seguenti parti:²⁰

1)			per una quota del	%
2)			per una quota del	%

- c) di assumere nell'ambito del raggruppamento temporaneo / consorzio ordinario / contratto di rete²¹ una quota di partecipazione del _____ %;²²
- d) di dare atto e accettare, senza riserve, che qualunque comunicazione inviata all'operatore economico designato quale capogruppo / mandatario / organo comune, ad uno dei recapiti indicati da quest'ultimo, si deve intendere estesa automaticamente a tutti gli operatori economici mandanti o aderenti al contratto di rete;

⇒ (solo per consorzi fra società cooperative o tra imprese artigiane ex articolo 65, comma 2, lettera b) e lettera c), oppure consorzi stabili ex articolo 65 comma 2, lettera d), esclusi i consorzi ordinari)²³

H) DICHIARAZIONI IN RELAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE IN CONSORZI FRA SOCIETÀ COOPERATIVE O TRA IMPRESE ARTIGIANE OPPURE CONSORZI STABILI

DICHIARA

di essere costituito in:

- ☐ consorzio tra società cooperative (art. 65 comma 2, lett. b), D.lgs. 36/2023)
- ☐ consorzio tra imprese artigiane (art. 65 comma 2, lett. c), D.lgs. 36/2023)
- ☐ consorzio stabile (art. 65 comma 2, lett. d), D.lgs. 36/2023)

e che, ai sensi dell'articolo 67 del D.lgs. 36/2023, questo consorzio presenta offerta:²⁴

- ☐ a) in proprio con la propria organizzazione consortile e non per conto dei consorziati;
- ☐ b) per conto del/i sottoelencato/i operatore/i economico/i consorziato/i, del/i quale/i sono allegate apposite dichiarazioni secondo l'allegato C, attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale richiesti:

	<i>Ragione sociale del consorziato</i>	<i>Sede</i>	<i>Codice fiscale</i>
1			
2			

Se pertinente (qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c)²⁵

¹⁹ Cancellare la dizione che non interessa.

²⁰ La "parte" dell'intervento da indicare è l'attività, tradotta in percentuale, dell'intervento, che viene assunta dall'impresa che sottoscrive la dichiarazione.

²¹ Cancellare la dizione che non interessa.

²² La quota di partecipazione rappresenta la percentuale di "presenza" della singola impresa all'interno del raggruppamento con riflessi, sia sulla responsabilità del componente del raggruppamento temporaneo di imprese nei confronti della Stazione appaltante, sia sulla misura di partecipazione agli utili derivanti dalla esecuzione dell'appalto.

²³ Cancellare l'intero punto se non si tratta di consorzi fra società cooperative o tra imprese artigiane o di consorzi stabili.

²⁴ Scegliere una sola delle due opzioni che seguono.

²⁵ L'articolo 67 comma 4 prevede: I consorzi stabili di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), e 66, comma 1, lettera g), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante. L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), ai propri consorziati non costituisce subappalto. I consorzi, di cui agli articoli 65, comma 2, lettere c) e d) e 66, comma 1, lettera g), indicano in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorziato designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97.

Poiché il consorziato designato è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera c), esso a sua volta indica i consorziati esecutori. A tal fine allega apposite dichiarazioni secondo il Modello Allegato B, attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale richiesti dall'avviso pubblico dei consorziati indicati:

	<i>Ragione sociale del consorziato</i>	<i>Sede</i>	<i>Codice fiscale</i>
1			
2			

(In ogni caso) Che le imprese che compongono il Consorzio sono:

	<i>Ragione sociale del consorziato</i>	<i>Sede</i>	<i>Codice fiscale</i>
1			
2			

I. CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI

DICHIARA INFINE ²⁶

1. ☐ di accettare espressamente le clausole contenute nel Disciplinare di gara, nello schema di convenzione, e la documentazione tutta predisposta dall'Amministrazione concedente, dichiarando di non avere riserva alcuna in ordine alla eseguibilità degli interventi che intende seguire, secondo quanto espresso nella propria offerta;
2. ☐ Che il Contratto Nazionale applicato ai propri dipendenti risulta essere.....
3. ☐ Di impegnarsi a garantire al personale impiegato nei lavori il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
4. sulla base di quanto previsto all'articolo 7 del Bando/Disciplinare, indica il seguente ordine di priorità dei lotti per i quali concorre:
 - ☐ Priorità 1 al Lotto.....
 - ☐ Priorità 2 al Lotto.....
 - ☐ Priorità 3 al Lotto.....
 - ☐ Priorità 4 al Lotto.....

L) INDICAZIONE DEI RECAPITI, INDICAZIONI AI FINI DELLA VERIFICA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

1) Ai fini della piena conoscenza ed efficacia delle comunicazioni:

☐ quale **OPERATORE IN FORMA SINGOLA** ovvero **MANDATARIO** di RTI:

a) di eleggere, ai fini della presente procedura, il proprio domicilio all'indirizzo:

☐ riportato all'inizio della presente dichiarazione;

☐ via/piazza/altro:

numero:

CAP:

città:

provincia:

b) Indica il seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):

autorizzando espressamente l'Amministrazione concedente all'utilizzo di questo mezzo di comunicazione;

²⁶ In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la presente dichiarazione può essere presentata anche dalla sola mandataria capogruppo

☐ quale MANDANTE di RTI di accettare che tutte le comunicazioni relative alla presente procedura siano inviate al mandatario all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata dallo stesso mandatario;

2) Ai fini della acquisizione d'ufficio del DURC da parte dell'Amministrazione concedente (contraente), che il Codice Fiscale di questo operatore è quello riportato all'inizio della presente dichiarazione.

3) che gli estremi indicativi del conto/ conti correnti "dedicati" ai pagamenti del contratto sono

ISTITUTO.....

AGENZIA.....

C/C IBAN.....

Ed attesta le generalità delle persone delegate ad operare sullo stesso, che risultano essere:

COGNOME E NOME.....

C. F.

LUOGO E DATA DI NASCITA

COMUNE DI RESIDENZA

INCARICO

E che qualora nel prosieguo dei rapporti contrattuali si dovessero registrare modifiche rispetto ai dati di cui sopra, il sottoscritto si impegna a darne comunicazione entro 7 giorni

INOLTRE, DICHIARA

☐ Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. e del Regolamento UE 2016/679, autorizza l'utilizzazione dei dati di cui alla presente dichiarazione, compresi quelli di cui ai numeri 2) e 3) (dati sensibili ai sensi degli articoli 20, 21 e 22, del citato decreto legislativo, ferme restando le esenzioni dagli obblighi di notifica e acquisizione del consenso), ai fini della partecipazione alla procedura e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; ne autorizza la comunicazione ai funzionari e agli incaricati dell'organismo appaltante o dell'amministrazione aggiudicatrice, nonché agli eventuali controinteressati che ne facciano legittima e motivata richiesta.

☐ di non aver subito procedure di decadenza o di revoca da concessioni di gestione di immobili comunali per fatti addebitabili al gestore;

☐ non avere debiti, a qualsiasi titolo, nei confronti del Comune di Colle di Val d'Elsa;

☐ Dichiaro di essere consapevole che, qualora affidatario del contratto, i pagamenti conseguenti all'esecuzione della fornitura avverranno comunque esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ai sensi art.3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia". Pertanto, il sottoscritto si impegna a rispettare e far rispettare (in caso di subappalti /subcontratti) gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 sopra citata, consapevole che in caso di inadempimento agli obblighi della suddetta Legge si procede alla risoluzione del contratto.

☐ Dichiaro altresì di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Amministrazione concedente che hanno esercitato funzioni autoritative o negoziali nei confronti dell'impresa che rappresento, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di impiego.

Ai sensi degli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole dell'esclusione dalla procedura, della decadenza dalla partecipazione e dall'eventuale aggiudicazione, nonché della responsabilità penale per falso, cui va incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione,

composta da numero pagine, è sottoscritta in data gg/mm/aaaa.

(firma digitale del legale rappresentante dell'operatore) ²⁷

²⁷ La presente dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, deve essere firmata digitalmente.

OGGETTO: GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO DA PORRE A SERVIZIO DI INFRASTRUTTURE PER LA RICARICA DI AUTO ELETTRICHE. (NB: DA UTILIZZARE PER OGNI SINGOLO LOTTO)

OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto _____ nato a _____

il _____ e residente a _____ in via _____,

cod. fiscale _____, n. tel. _____, e-mail _____

quale legale rappresentante della società

_____ con sede

legale nel Comune di _____ in via _____

cod.fisc. _____ partita iva _____ tel. _____

fax _____ e-mail: _____

(In caso di Associazioni Temporanee l’offerta economica dovrà essere redatta e sottoscritta da tutte le imprese associate).

OFFRE

PER IL LOTTO.....

→ il seguente corrispettivo annuo per l’affidamento in concessione di ogni singolo punto di ricarica:

€ _____ oltre Iva (in lettere: _____ oltre Iva)

_____, li _____

FIRMA

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA XXXXX PER VEICOLI ELETTRICI E GESTIONE DEL SERVIZIO DI RICARICA

Tra

_____, con sede legale in Via XXXXX n. XXXX XXXXX XXXXXX, iscritta presso il Registro delle Imprese presso la CCIAA di **XXXXX**, Codice Fiscale e partita iva numero **XXXXXXXX**, nella persona di **XXXXXXXXXX**, munito dei necessari poteri (di seguito per brevità “**XXXXX**”) – da una parte e

Comune di Colle di Val d’Elsa con sede legale Via Francesco Campana, 18, 53034, Colle di Val d’Elsa (SI), codice fiscale 00134520527 in questo atto rappresentato da XXX in qualità di XXX domiciliato per la carica ed ai fini del presente in (di seguito per brevità il “**Comune**”), a ciò autorizzato dalla delibera di Giunta comunale Proposta XXX,

di seguito definite congiuntamente le “Parti” e disgiuntamente la “Parte”.

PREMESSO CHE

- a. Una delle principali cause dell’inquinamento atmosferico nelle aree urbane in Europa è legato alle emissioni in atmosfera dei veicoli a combustione interna, come evidenziato da numerosi studi sul tema;
- b. A partire dal 2010 la Commissione Europea ha sollecitato gli Stati Membri ad adottare politiche volte a diffondere la mobilità elettrica al fine di ridurre l’inquinamento atmosferico, tutelare la salute dei cittadini e migliorare l’ambiente circostante;
- c. Un presupposto fondamentale per lo sviluppo della mobilità elettrica è la costruzione di una rete di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici diffusa sul territorio;
- d. La Legge Italiana del 7 agosto 2012, n. 134 ha previsto, al Capo IV bis, disposizioni finalizzate a favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile, attraverso misure volte a favorire la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica;
- e. Il Piano Nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (PNIRE), approvato il 9 luglio 2013 ai sensi dell’art. 17-septies della succitata Legge n. 134/2012 e suoi successivi aggiornamenti definisce le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nel territorio nazionale, sulla base di criteri oggettivi che tengono conto dell’effettivo fabbisogno presente nelle diverse realtà territoriali;
- f. Il Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020, convertito con Legge n. 120 del 11/09/2020 (c.d. “Decreto Semplificazioni”) ha introdotto ulteriori norme atte a favorire lo sviluppo della mobilità elettrica in tutto il territorio nazionale;

- g. Le Parti considerano lo sviluppo della mobilità elettrica un fattore fondamentale per migliorare la qualità dell'ambiente e la riduzione dell'inquinamento atmosferico;
- h. Il Comune è interessato all'installazione di sistemi di ricarica per veicoli elettrici in determinate aree di parcheggio del proprio territorio comunale;
- i. XXXXXXXX **è/non è** un Charging Point Operator (CPO), ovvero il soggetto che installa e gestisce l'infrastruttura di ricarica composta da uno o più punti di ricarica (di seguito per brevità **"Infrastrutture di Ricarica"** o **"EVC"**) per la mobilità elettrica da un punto tecnico e operativo, controllandone gli accessi e occupandosi della gestione quotidiana dell'infrastruttura, della manutenzione e delle eventuali riparazioni da compiere;
- j. In particolare, XXX è specializzato nell'installazione e gestione di, ideali per una ricarica lungo strada in zone ad alta affluenza veicolare che richiedano brevi tempi di sosta come aree di servizio, stazioni ferroviarie, aeroporti, aree di carico/scarico merci e in generale, in tutte le località ove è prevista una significativa presenza giornaliera di veicoli;
- k. In tale qualità XXXXXXXX eroga/non eroga il servizio di ricarica dalla stazione EVC agli utenti finali (guidatori di vetture elettriche). Si occupa inoltre dell'autenticazione del cliente, della gestione del sistema di pagamento e dell'eventuale assistenza tecnica necessaria;
- l. Tutti gli EVC installati e gestiti da XXXXXXXX erogano energia di provenienza certificata da fonti rinnovabili e sono dotati di tecnologie informatiche per la gestione da remoto e sono in grado di rispondere alle esigenze attuali e future della mobilità elettrica.

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra il Comune ed XXXXX si conviene quanto segue:

Art.1

Premesse.

Le premesse innanzi esposte costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art.2

Oggetto.

Con la presente convenzione, le parti intendono disciplinare i reciproci impegni in merito alla realizzazione di una rete di Infrastrutture di Ricarica per veicoli elettrici nell'ambito del territorio comunale, impegnandosi reciprocamente a garantire una stabile e fattiva collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi concordati.

Le cabine elettriche al servizio degli EVC saranno composte da:

- I. laddove non presente in loco, cabina elettrica di ricezione necessaria ai fini dell'allacciamento delle Infrastrutture di Ricarica alla rete elettrica nazionale, di superficie _____, che ospiterà le apparecchiature di consegna dell'energia elettrica di proprietà del distributore di rete e il locale contatori di XXXXX;
- II. cabina elettrica di trasformazione, di superficie _____, che ospiterà il trasformatore di proprietà del concessionario.

L'assetto definitivo della stazione di ricarica sarà quello riportato da XXXX nei progetti esecutivi aggiornati, da presentare prima o contestualmente alla richiesta di rilascio delle relative autorizzazioni di Manomissione Suolo Pubblico ed eventuali titoli edilizi da parte degli uffici comunali competenti.

Art.3

Localizzazione delle Infrastrutture di Ricarica.

Le Infrastrutture di Ricarica saranno composte da XXXX da installarsi nelle aree pubbliche all'interno del territorio comunale in corrispondenza delle posizioni indicate nel documento sub allegato alla presente convenzione, ritenute idonee sia dal punto di vista della funzionalità che della visibilità.

Art.4

Caratteristiche degli EVC _____.

Le Infrastrutture di Ricarica installate da XXXX sono composte da:

una o più colonnine di ricarica,

dalla cabina di trasformazione,

dal dispenser,

dal totem pubblicitario con display informativo

dalla pensilina (laddove prevista nel lay-out progettuale),

dal locale destinato all'installazione delle unità di accumulo di energia (il "**Locale Batterie**"),

ove richiesto dal competente distributore locale, dalla cabina elettrica di ricezione.

Le infrastrutture saranno accessibili 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Il sistema di ricarica non prevederà alcun blocco fisico che non sia rimovibile tramite il sistema di controllo remoto. Per ricaricare il veicolo, sarà necessario avere _____. Il sistema di gestione e di fatturazione avverrà tramite _____ che consentirà, tra l'altro, la ricerca delle stazioni di ricarica su una mappa interattiva, compresa la verifica della disponibilità, oltre che il monitoraggio dello stato della carica in corso, compreso avviso di termine della ricarica e la visualizzazione del costo e l'attivazione e la gestione della ricarica e il pagamento.

Art.5

Impegni del concessionario

XXXXXX si impegna ad effettuare, a propria cura e spese, direttamente o attraverso sue società controllate e/o collegate, le seguenti attività:

- beneficiare dell'occupazione gratuita di suolo pubblico in virtù di quanto disposto dalla normativa applicabile;
- progettare le “aree dedicate”, composte dagli EVC, dalla cabina elettrica di ricezione del distributore (dove non presente), dalla cabina elettrica di trasformazione, dal dispenser, dagli stalli riservati alle auto durante l'erogazione del servizio, dal totem pubblicitario con display informativo, dal Locale Batterie e dall'impianto di videosorveglianza, secondo il lay-out ritenuto opportuno da XXXX che può includere l'eventuale installazione di una pensilina a copertura degli stalli e delle IdR;
- richiedere a propria cura e spese le autorizzazioni necessarie all'installazione delle infrastrutture di ricarica EVC e delle pertinenti cabine elettriche, compatibilmente con le tempistiche di pianificazione delle proprie attività, di sviluppo dei progetti ed elaborazione delle pratiche amministrative, fermo restando che gli impegni delle Parti saranno da intendersi condizionati all'ottenimento delle predette autorizzazioni;
- provvedere all'installazione di un massimo di n. XX Infrastrutture di Ricarica (colonnine) in corrispondenza delle posizioni indicate nel documento allegato A), che resteranno di proprietà di XXXXX, fermo restando che XXXXX potrà modulare il numero di Infrastrutture di Ricarica in considerazione della pianificazione delle proprie attività aziendali e della richiesta di servizi di ricarica, entro il limite massimo di cui al presente articolo;
- provvedere alla realizzazione, a propria cura e spesa, di tutte le componenti a servizio dell'Infrastruttura di Ricarica, inclusi gli stalli riservati alle auto durante l'erogazione del servizio, l'impianto di videosorveglianza, il Locale Batterie, il dispenser, la cabina elettrica di ricezione del distributore (laddove non già presente), la cabina elettrica di trasformazione, il totem pubblicitario con display informativo e la pensilina (laddove prevista nel lay-out progettuale), fermo restando che la cabina elettrica di ricezione ad uso del distributore di rete sarà acquisita a titolo originario dal Comune per accessione;
- provvedere, a propria cura e spese, all'accatastamento della cabina elettrica di trasformazione a nome di XXXX e della cabina di ricezione del distributore a nome del Comune;
- collegare le infrastrutture di ricarica EVC alla rete elettrica, richiedendo al competente distributore locale una nuova connessione alla rete elettrica (POD) intestata a XXXXX;
- esercire e gestire le infrastrutture di ricarica EVC per l'intera durata della presente convenzione;
- provvedere all'esecuzione di tutti i lavori di ripristino e di tutti gli interventi di adeguamento dell'area dedicata necessari per l'installazione della infrastruttura di ricarica EVC;
- mantenere l'infrastruttura di ricarica EVC, al fine di garantirne il funzionamento per l'intera durata della convenzione;

- adeguare tutta la strumentazione delle infrastrutture di ricarica EVC agli obblighi normativi;
- provvedere alla realizzazione di opportuna segnaletica orizzontale e verticale relativa al divieto di fermata con eccezione dei veicoli elettrici in fase di ricarica;
- provvedere a tutte le attività di collaudo;
- assolvere ad ogni obbligo ed onere, tassa ed imposta relativa alla posa delle infrastrutture di ricarica EVC;
- a fornire, qualora richiesto, le statistiche di utilizzo delle stazioni di ricarica;
- rimuovere le stazioni di ricarica nel caso in cui riceva richiesta scritta dal Comune, laddove siano subentrate circostanze di fatto nuove e imprevedibili, imposte da legge o da regolamenti ed in ogni caso alla scadenza della convenzione salvo rinnovo della stessa, da concordarsi per atto scritto d'intesa tra le parti.

Inoltre con la sottoscrizione del presente atto, il concessionario si impegna a:

- presentazione della progettazione e suoi allegati con SCIA tramite il sistema informatizzato del SUAP per l'installazione delle infrastrutture di ricarica con allegata tutta la necessaria documentazione, compresa la richiesta di manomissione del suolo pubblico, secondo quanto previsto dal Regolamento e relativa tassa di occupazione del suolo pubblico temporaneo per l'esecuzione degli scavi e ripristini;
- ridurre al minimo i disagi conseguenti ai lavori di installazione;
- garantire idonea illuminazione degli stalli assegnati per la ricarica elettrica;
- garantire il ripristino della pavimentazione e di ogni altro elemento interessato dalle attività di installazione, nonché la manutenzione della pavimentazione e la pulizia delle superfici date in concessione;
- provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture di ricarica, onde garantirne le condizioni di funzionalità e di sicurezza per tutta la durata della concessione, anche in funzione delle modifiche del quadro normativo;
- ottenere dalle Autorità competenti, eventualmente anche ai fini della sicurezza e prevenzione incendi, le autorizzazioni e abilitazioni necessarie alla realizzazione delle infrastrutture e al suo esercizio;
- dotarsi di colonnine di ricarica munite delle garanzie, certificazioni e dichiarazioni di conformità a norma di legge;
- fornire il servizio di ricarica ai veicoli di qualsiasi marchio automobilistico;
- garantire la fruibilità del servizio h.24 gg.7/7 senza alcuna interruzione, salvo per manutenzioni ad opera sia del concessionario sia del gestore della viabilità di accesso alle aree in concessione, nonché per esigenze di pubblico interesse o pubblica sicurezza o motivi istituzionali

(manifestazioni, cerimonie ecc.) e nulla sarà dovuto al Concessionario per la sospensione temporanea del servizio;

- utilizzare per la ricarica dei veicoli preferibilmente energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili;
- intestazione delle bollette energetiche con assunzione dei costi di gestione comprensivi di quelli per l'allaccio e la fornitura dell'energia elettrica;
- ripristini stradali e/o di aiuole e aree verdi in seguito all'esecuzione degli allacciamenti, comprensivo delle eventuali ri-piantumazioni di essenze verdi abbattute;
- adeguamento e rinnovamento periodico delle infrastrutture in modo da mantenerle conformi alle evoluzioni normative e tecnologiche del settore;
- predisposizione di ogni misura atta a garantire il ripristino del sistema in caso di guasti nel più breve tempo tecnicamente possibile, anche in caso di atti vandalici;
- assunzione dei costi per la sostituzione ed eventuale smaltimento di quanto installato, nulla escluso;
- facoltà di promuovere iniziative di informazione e sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza, anche mediante campagne di comunicazione, al fine di favorire la conoscenza delle infrastrutture di ricarica e dei relativi benefici ambientali;
- possibilità di installare, d'intesa con il Comune, apposita cartellonistica e segnaletica informativa, qualora ritenuto opportuno, per agevolare l'individuazione delle infrastrutture e la fruizione del servizio.;
- realizzare e mantenere efficiente, ai sensi del Codice della Strada, la segnaletica orizzontale e verticale relativamente agli stalli di sosta oggetto di concessione;
- consentire all'utente il controllo remoto del processo di ricarica; consentire al Comune l'accesso al portale "XXXXX" messo a disposizione dal concessionario, attraverso il quale visualizzare i dati storici e in tempo reale relativi all'operatività delle stazioni e al loro utilizzo;
- fornitura, a richiesta, di assistenza e consulenza al personale del Comune di Colle di Val d'Elsa su ogni questione inerente la gestione e il funzionamento delle infrastrutture;
- sostenere tutte le spese di realizzazione, gestione e manutenzione senza alcun corrispettivo da parte del Comune;
- il rischio d'impresa, resta interamente a carico del concessionario;
- il concessionario potrà gestire le infrastrutture senza pregiudicare il diritto di altri operatori economici concorrenti di fornire analogo servizio all'utenza, anche in futuro;
- E' fatto divieto di cedere il servizio. Sono fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 13;

- In caso di guasto o malfunzionamento delle infrastrutture di ricarica, il Concessionario si impegna, compatibilmente con la natura dell'intervento richiesto e con la disponibilità delle componenti necessarie, a ripristinarne la piena funzionalità entro 15 (quindici) giorni dalla segnalazione del guasto. Qualora il ripristino non sia stato effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla segnalazione, il Comune potrà invitare formalmente il Concessionario a provvedere, assegnando un congruo termine per l'adempimento, salvo che il ritardo sia adeguatamente giustificato da cause non imputabili al Concessionario. Decorso inutilmente anche tale termine, e in presenza di un persistente inadempimento imputabile al Concessionario che comprometta in modo significativo la funzionalità del servizio, il Comune potrà valutare l'adozione dei provvedimenti previsti dalla convenzione, ivi compresa, nei casi di particolare gravità, la revoca o la decadenza della concessione, previa contestazione degli addebiti e nel rispetto del principio del contraddittorio. Nel caso di decadenza dalla concessione si determina la rimozione della infrastruttura a cura e spese del concessionario;
- rimuovere le stazioni di ricarica e ripristinare lo stato dei luoghi nel caso in cui riceva richiesta scritta dal Comune laddove siano subentrate circostanze di fatto nuove e imprevedibili, imposte da legge o da regolamenti. Si applica il punto 2 dell'art.7 della presente convenzione;
- al termine della concessione, il Concessionario dovrà eseguire, a suo totale carico e senza diritto a rimborso alcuno, i lavori occorrenti per la rimozione delle opere insistenti sul suolo pubblico e per il ripristino dello stato dei luoghi anteriore alla concessione stessa;
- a che i lavori per l'installazione dell'impianto di ricarica elettrica e per la realizzazione degli stalli di parcheggio siano eseguiti a regola d'arte osservando le disposizioni stabilite dalle Leggi e Regolamenti vigenti in materia;
- nell'esecuzione dei lavori il Concessionario dovrà attenersi a tutte le prescrizioni che il Comune, per mezzo dei suoi uffici competenti, riterrà opportuno trasmettere affinché le infrastrutture di ricarica e i connessi stalli di parcheggio vengano collocati in modo da arrecare il minor ingombro possibile e svolgere in modo ottimale la propria funzione;
- a realizzare l'intervento entro e non oltre 36 (trentasei) mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione;
- La concessione è esercitata a esclusivo rischio economico, organizzativo e gestionale del Concessionario, il quale assume ogni responsabilità connessa alla realizzazione, installazione, manutenzione, gestione ed esercizio delle infrastrutture e dei servizi oggetto della concessione. Resta espressamente inteso che il Comune di Colle di Val d'Elsa è estraneo ai rapporti intercorrenti tra il Concessionario e gli utenti, i fornitori, gli appaltatori, i subappaltatori e qualsiasi altro soggetto terzo coinvolto, non assumendo alcuna responsabilità per danni, pretese, contestazioni, inadempimenti, disservizi o obbligazioni comunque derivanti dall'esercizio dell'attività concessa. Rimane pertanto esclusa qualsiasi responsabilità del Comune per l'attività svolta dal

Concessionario, che opera in piena autonomia organizzativa, tecnica ed economica, assumendone integralmente i relativi rischi e responsabilità.

- fornire l'esito favorevole del collaudo dei manufatti e della rispondenza del medesimo alle norme in vigore;
- mantenere l'area occupata e i relativi stalli di sosta in condizioni di funzionalità, sicurezza, ordine, decoro e pulizia;
- non utilizzare impropriamente le strutture;

Art. 6 Canone di concessione del bene

A titolo di corrispettivo per la concessione in esclusiva delle aree pubbliche destinate all'installazione delle colonnine di ricarica, il concessionario verserà annualmente al Comune l'importo di € 1.000,00 oltre Iva a punto di ricarica (qualora ad esempio la postazione sia composta da due punti di ricarica il corrispettivo è di € 2.000,00 oltre Iva). Il corrispettivo contrattuale è comunque determinato dall'offerta presentata nel corso della procedura di affidamento da parte dell'operatore economico. A decorrere dal secondo anno di validità della concessione, il canone concessorio sarà aggiornato annualmente in misura pari al 100% della variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operai e Impiegati (FOI), al netto dei tabacchi, riferita al mese precedente quello di decorrenza dell'aggiornamento, rispetto al corrispondente mese dell'anno precedente. L'aggiornamento decorrerà automaticamente, senza necessità di preventiva richiesta da parte del Comune, e il nuovo importo del canone sarà determinato applicando la variazione dell'indice ISTAT al canone vigente nell'annualità precedente. Qualora l'indice ISTAT FOI dovesse essere sostituito o cessare di essere pubblicato, si farà riferimento all'indice che ne assumerà le medesime finalità ovvero ad altro indice ufficiale individuato dall'ISTAT avente caratteristiche analoghe. A garanzia del pagamento del suddetto corrispettivo viene presentata garanzia di cui al successivo articolo 9 lettera b).

Art. 7 Impegni del Comune

Il Comune si impegna a:

- concedere, in virtù di quanto disposto dal Regolamento Comunale applicabile, per la durata della presente convenzione, l'occupazione di suolo pubblico delle aree necessarie all'installazione ed utilizzo degli EVC per veicoli elettrici, della cabina di trasformazione, del dispenser, del totem pubblicitario con display informativo e dalla pensilina (laddove prevista nel lay-out progettuale), del Locale Batterie, in corrispondenza delle posizioni indicate nel documento allegato alla presente convenzione, ritenute idonee sia dal punto di vista della funzionalità che della visibilità;
- qualora il Comune richieda la rimozione degli EVC (laddove siano subentrate circostanze di fatto nuove e imprevedibili, imposte da legge o da regolamenti), mettere a disposizione del concessionario idonee aree sostitutive, analoghe sia dal punto di vista funzionale sia dal punto di vista della visibilità a quelle per cui viene richiesta la rimozione e che XXXXX si riserverà di valutare. In ipotesi di trasferimento della stazione ed al fine di consentire a XXXXXX di ammortizzare i costi di spostamento dell'Infrastruttura di Ricarica, sarà riconosciuta alla medesima un'estensione del termine di durata della convenzione e della relativa concessione di occupazione del suolo pubblico pari

ad ulteriori anni 5 anni, decorrenti dalla data di messa in esercizio della nuova infrastruttura di ricarica, comunque rinnovabili ai sensi del successivo art. 8;

- assicurare la necessaria collaborazione relativa al rilascio delle autorizzazioni necessarie per l'installazione e gestione delle Infrastrutture di Ricarica a cura, spese e responsabilità Del concessionario, con la finalità di rispettare eventuali scadenze congiuntamente convenute tra le parti;
- concedere al distributore di rete locale eventuali diritti di servitù di elettrodotto e di passo, incluso il diritto del distributore di collocare e mantenere le proprie apparecchiature all'interno della cabina di ricezione, nonché servitù di passo per consentire le attività di manutenzione delle predette apparecchiature;
- fare tutto quanto in suo potere affinché gli stalli di parcheggio siano occupati esclusivamente da veicoli elettrici entro i limiti di durata massima di sosta necessaria per la ricarica, evitando che i veicoli sostino negli stalli dedicati per un periodo ulteriore a quello necessario per la ricarica.
- emettere le necessarie ordinanze di viabilità in relazione agli stalli riservati ai veicoli di ricarica.

Art. 8

Durata.

La presente convenzione avrà durata di anni dieci (dieci) a partire dalla data di sottoscrizione della stessa, con possibilità di rinnovo per ulteriori 10 anni. Con apposita richiesta da trasmettere 12 mesi prima della scadenza della concessione, XXXXXX potrà essere fatta richiesta di rinnovo per ulteriori 10 anni alle medesime condizioni contrattuali, fatto salvo l'eventuale aggiornamento del canone e delle altre condizioni economiche espressamente previste dalla presente convenzione. Il rinnovo avrà luogo previa verifica, da parte del Comune, del regolare adempimento degli obblighi assunti dal Concessionario, ivi incluso il pagamento del canone e dell'assenza di gravi o reiterati inadempimenti, di provvedimenti di decadenza o di altre circostanze che abbiano compromesso il corretto svolgimento del servizio o il rapporto fiduciario con l'Amministrazione. Il Comune potrà negare il rinnovo esclusivamente con provvedimento motivato, da comunicarsi al Concessionario almeno 90 giorni prima della scadenza della concessione, qualora accerti la sussistenza di gravi ragioni di interesse pubblico ovvero di significativi inadempimenti imputabili al Concessionario. In mancanza di un espresso provvedimento di diniego adottato nei termini sopra indicati, la concessione si intenderà rinnovata per il periodo di ulteriori dieci (10) anni.

Il concessionario avrà facoltà di recedere anticipatamente dalla presente convenzione, nel suo complesso o anche solo limitatamente a una o più postazioni assegnate e indicate nell'Allegato, dandone preavviso al Comune, mediante lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata (PEC), almeno 60 (sessanta) giorni prima della data in cui il recesso dovrà avere efficacia. In caso di recesso parziale, limitato a una o più postazioni indicate nell'Allegato, la presente convenzione continuerà a trovare applicazione e ad avere piena efficacia con riferimento alle postazioni residuanti.

Alla scadenza o cessazione, per qualsiasi causa, della presente concessione, il concessionario dovrà rimuovere le Infrastrutture di ricarica e le relative componenti (inclusa la cabina di trasformazione), fatta eccezione unicamente per i cablaggi installati e/o interrati e le migliorie che XXXXX abbia apportato alle strade e alle reti elettriche e per la cabina di ricezione del distributore di rete e per le relative componenti impiantistiche.

Art. 9 Garanzie

Al presente atto si allega:

a) Polizza assicurativan. del per responsabilità civile verso terzi che tenga

indenne il Comune di Colle di Val d'Elsa per ogni danno o pregiudizio indebitamente arrecato dalle infrastrutture con massimale non inferiore a € 500.000,00. Il Comune di Colle di Val d'Elsa, per ragioni di pubblico interesse, potrà richiedere un adeguamento del massimale al concessionario, il quale sarà tenuto a provvedervi al più tardi entro 30 giorni (trenta) dalla richiesta;

b) Polizza assicurativa o fideiussione n..... del , operativa a prima richiesta, dell'importo di Euro _____ che garantisca il Comune di Colle di Val d'Elsa da ogni possibile inadempienza del concessionario, compresa l'eventuale rimozione di ogni manufatto al termine della concessione.

Art. 10.

Non esclusività.

Ciascuna delle Parti è libera di discutere o implementare programmi analoghi a quelli di cui alla presente convenzione con terzi o con altri Enti Pubblici.

Art. 11

Riservatezza.

Ciascuna Parte si impegna a non divulgare a terzi, in assenza di consenso dell'altra Parte, alcun documento, dato od informazione ricevuta direttamente o indirettamente, con riferimento alla presente convenzione, indipendentemente dal fatto che tale informazione sia stata fornita anteriormente, contestualmente o successivamente alla stipulazione della presente convenzione.

Art. 12

Diritti di proprietà industriale e intellettuale.

Il Comune riconosce e prende atto che XXXX è titolare, ovvero ne ha la disponibilità, in via esclusiva del *knowhow* e di eventuali diritti di proprietà intellettuale, riguardanti le infrastrutture di ricarica EVC, il relativo software, nonché tutti i dati tecnici, i disegni, i progetti, il design, le specifiche funzionali e tecniche e gli eventuali modelli di utilità, oltre ad ogni ulteriore documento tecnico predisposto da XXXXXX.

Art. 13

Foro competente – Modifiche - Cessione.

Il Foro competente per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è esclusivamente quello avente giurisdizione sul territorio del Comune, con esclusione espressa

di ogni altro Foro. Qualsiasi modifica o deroga della presente convenzione dovrà essere apportata per iscritto dalle Parti. La convenzione, verrà sottoscritta in due originali, uno per ciascuna Parte. Il Comune acconsente sin d'ora a che la presente convenzione sia oggetto di cessione da parte di XXXXX in favore di società dalla medesima controllate, o sue controllanti, anche nell'ambito di operazioni di fusione, scissione, cessione o affitto di ramo d'azienda, o altre operazioni societarie che coinvolgano la stessa XXXXXXXX.

Art. 14

Rinvio alle leggi

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.

Art. 15

Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo n.679/2016 ("Codice Privacy"), le Parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati, unicamente per le attività necessarie e strettamente connesse alla corretta esecuzione della presente convenzione.

Art. 16

Spese di registrazione e bollo

Eventuali spese di bollo e registrazione della presente convenzione saranno interamente a carico del concessionario.

Art. 17

Comunicazioni tra le Parti

Qualsiasi tipo di comunicazione tra le Parti ai sensi della presente convenzione dovrà essere inviata per iscritto e sarà considerata consegnata non appena ricevuta ai seguenti recapiti di posta elettronica certificata (PEC):

Per XXXXXXXX:

PEC: XXXXXXXXXXXX

Per il COMUNE:

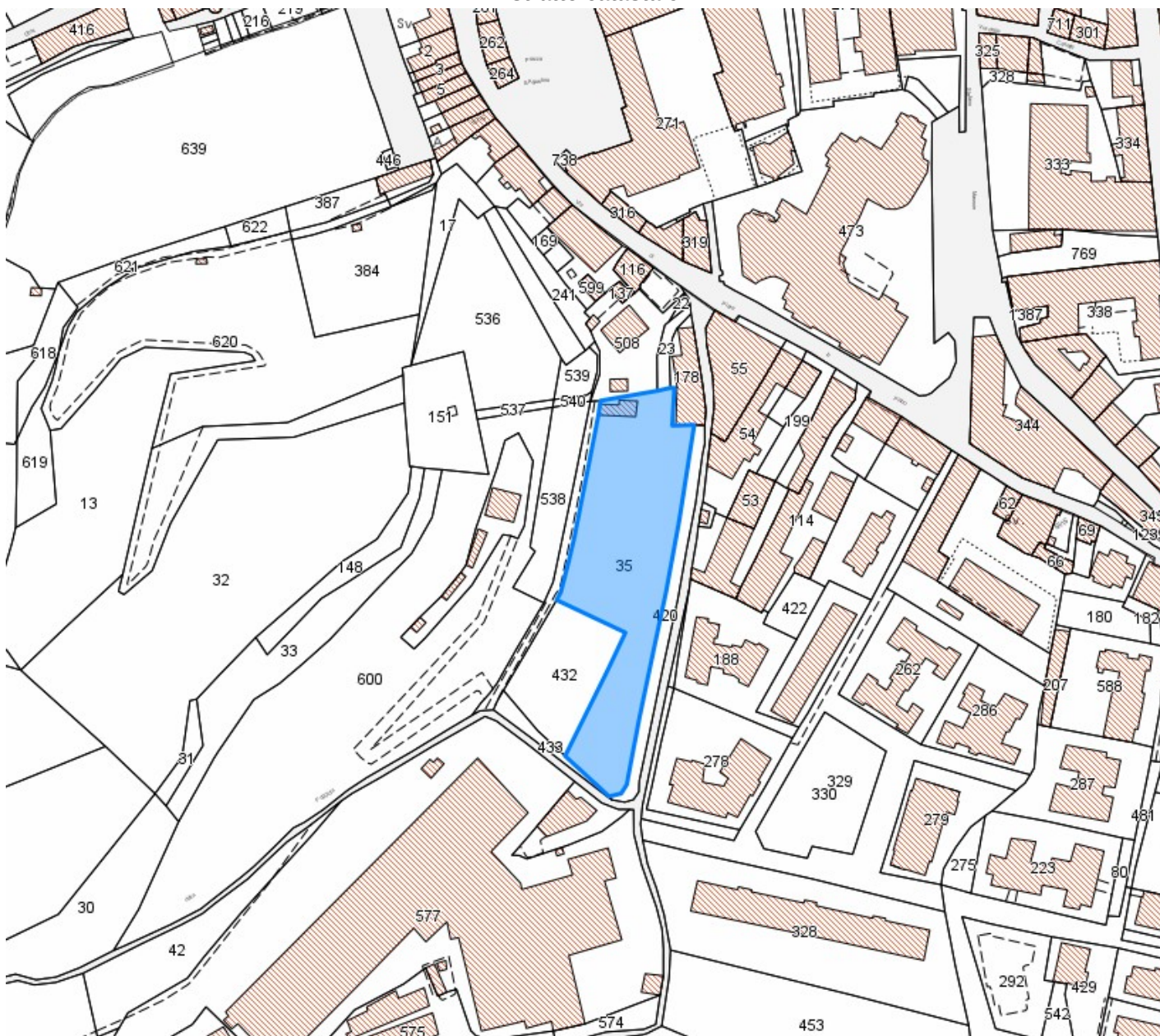
PEC: comune.collevaldelsa@postecert.it

Letto, approvato e sottoscritto.

Allegato – Posizionamento stazioni di ricarica

FONTIBUONA

Estratto catastale



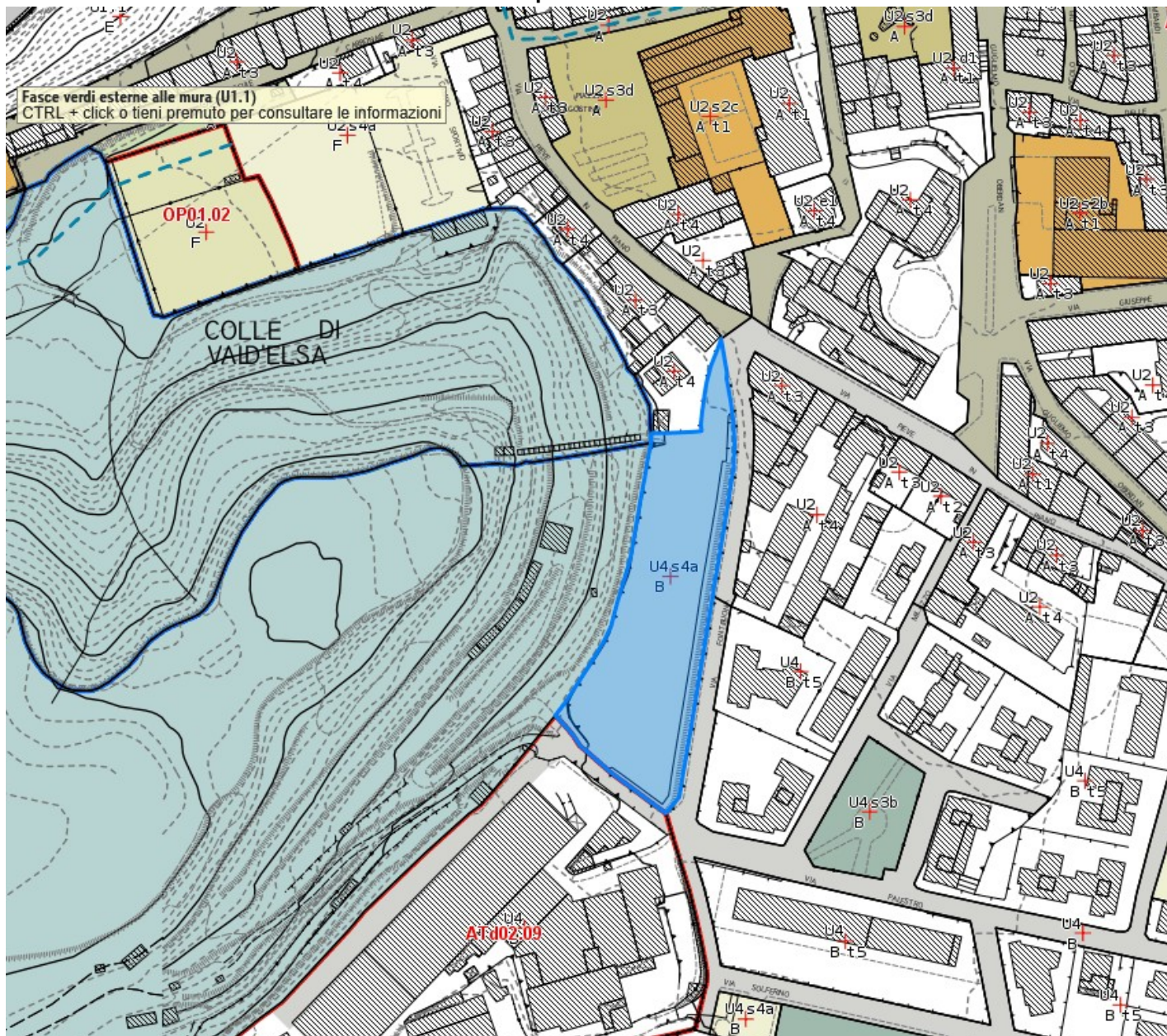
FONTIBUONA

Ortofoto / Google Maps



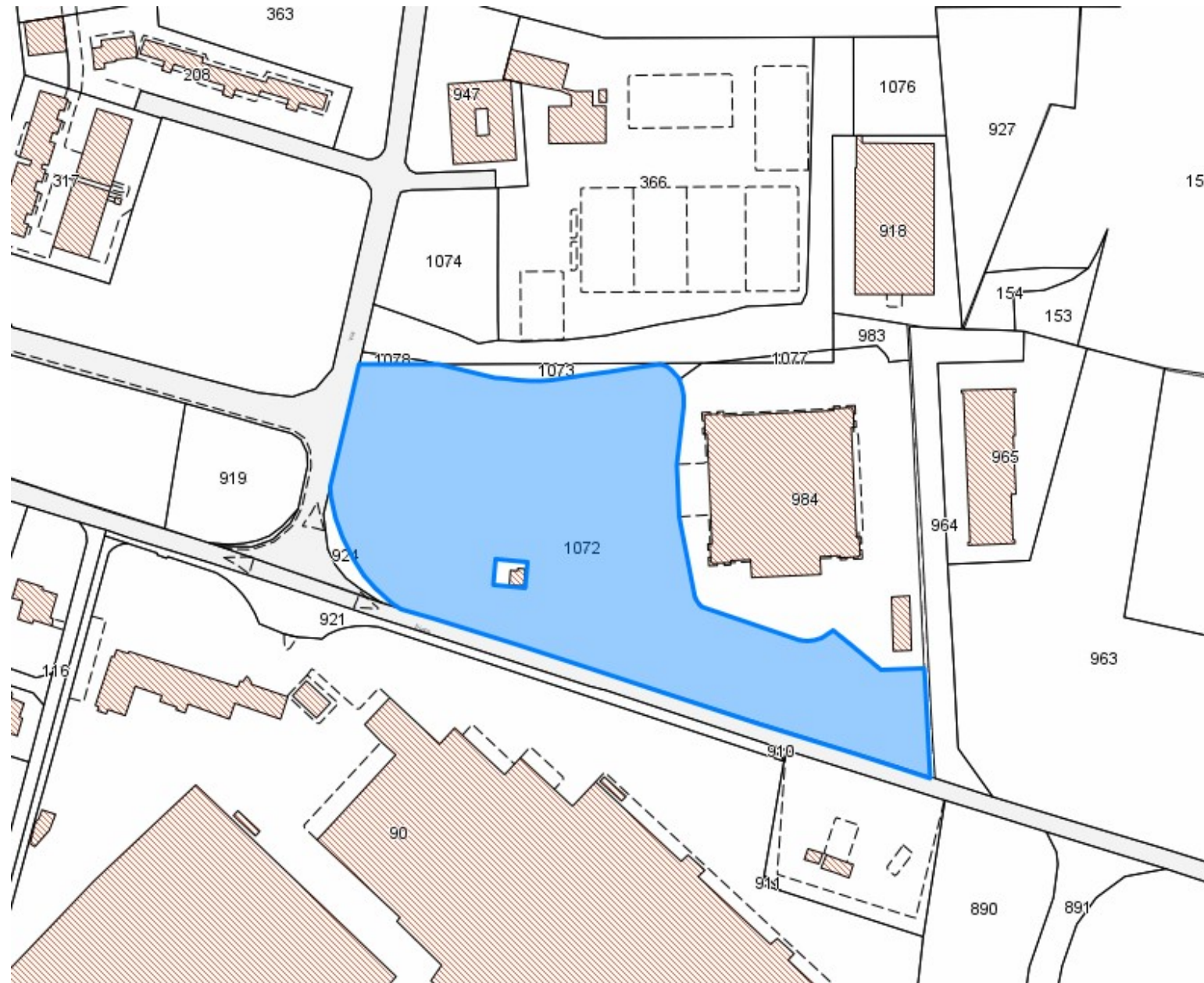
FONTIBUONA

Piano Operativo Comunale



VIA LIGURIA

Estratto catastale



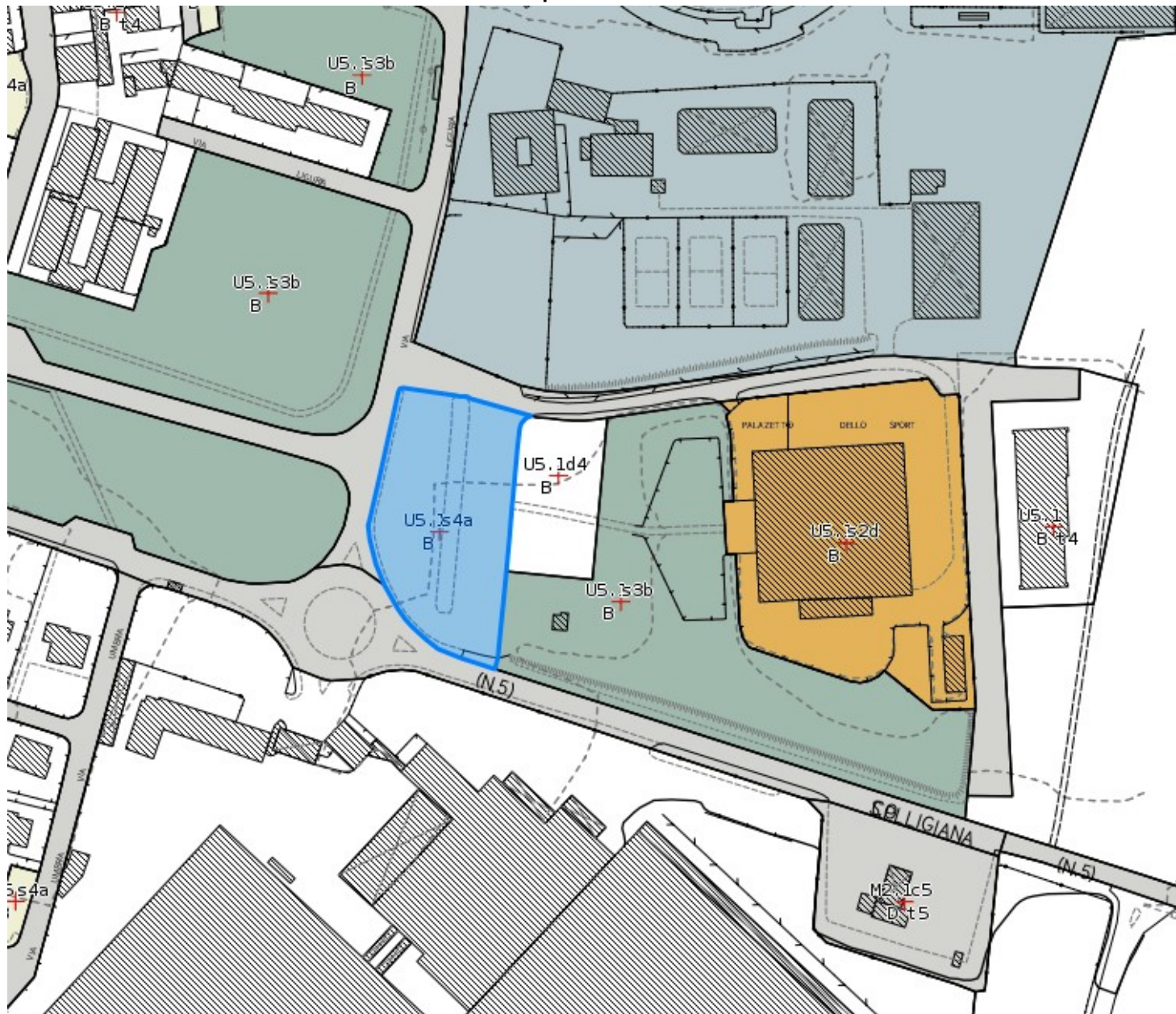
VIA LIGURIA

Ortofoto / Google Maps



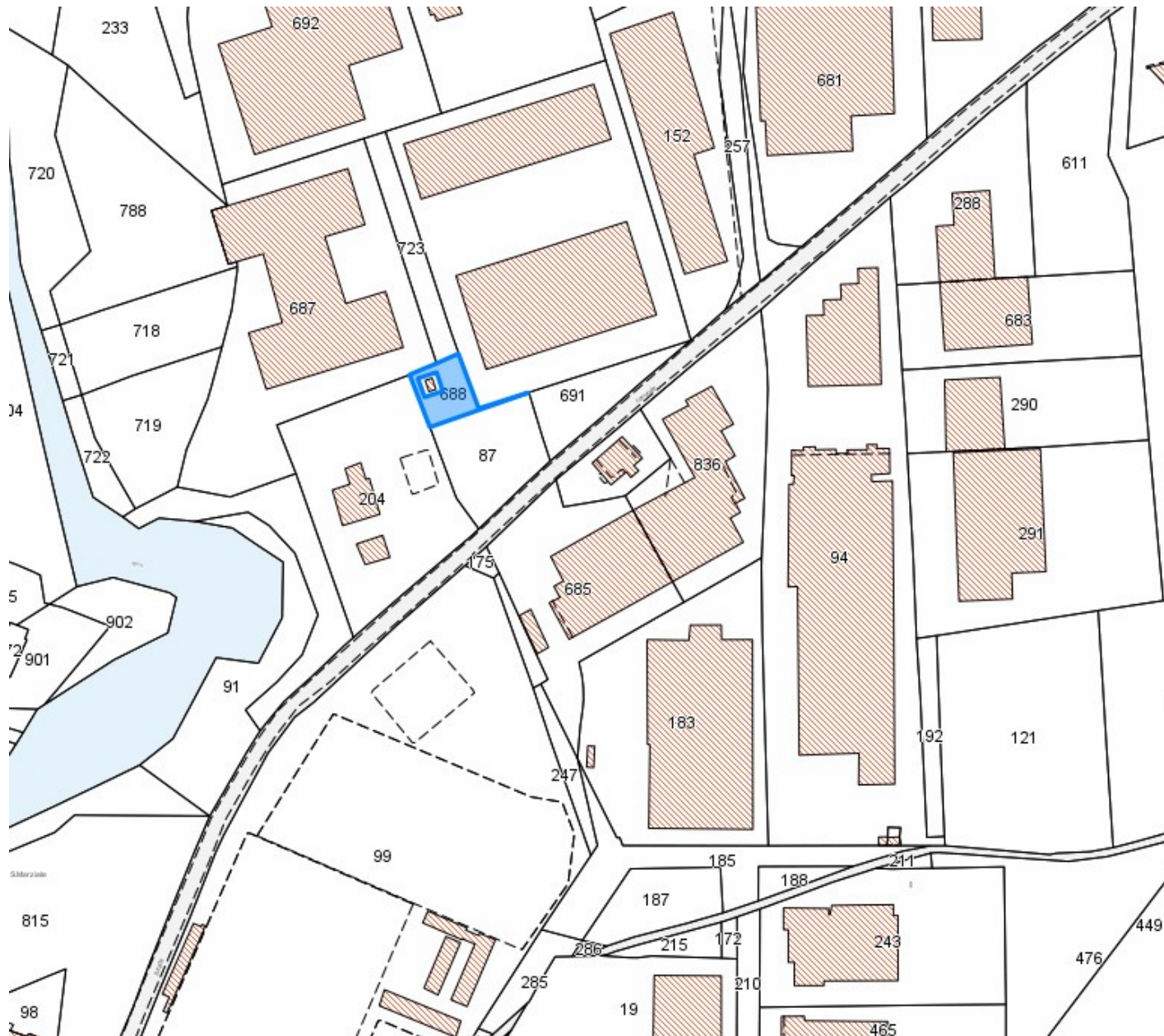
VIA LIGURIA

Piano Operativo Comunale



SAN MARZIALE

Estratto catastale



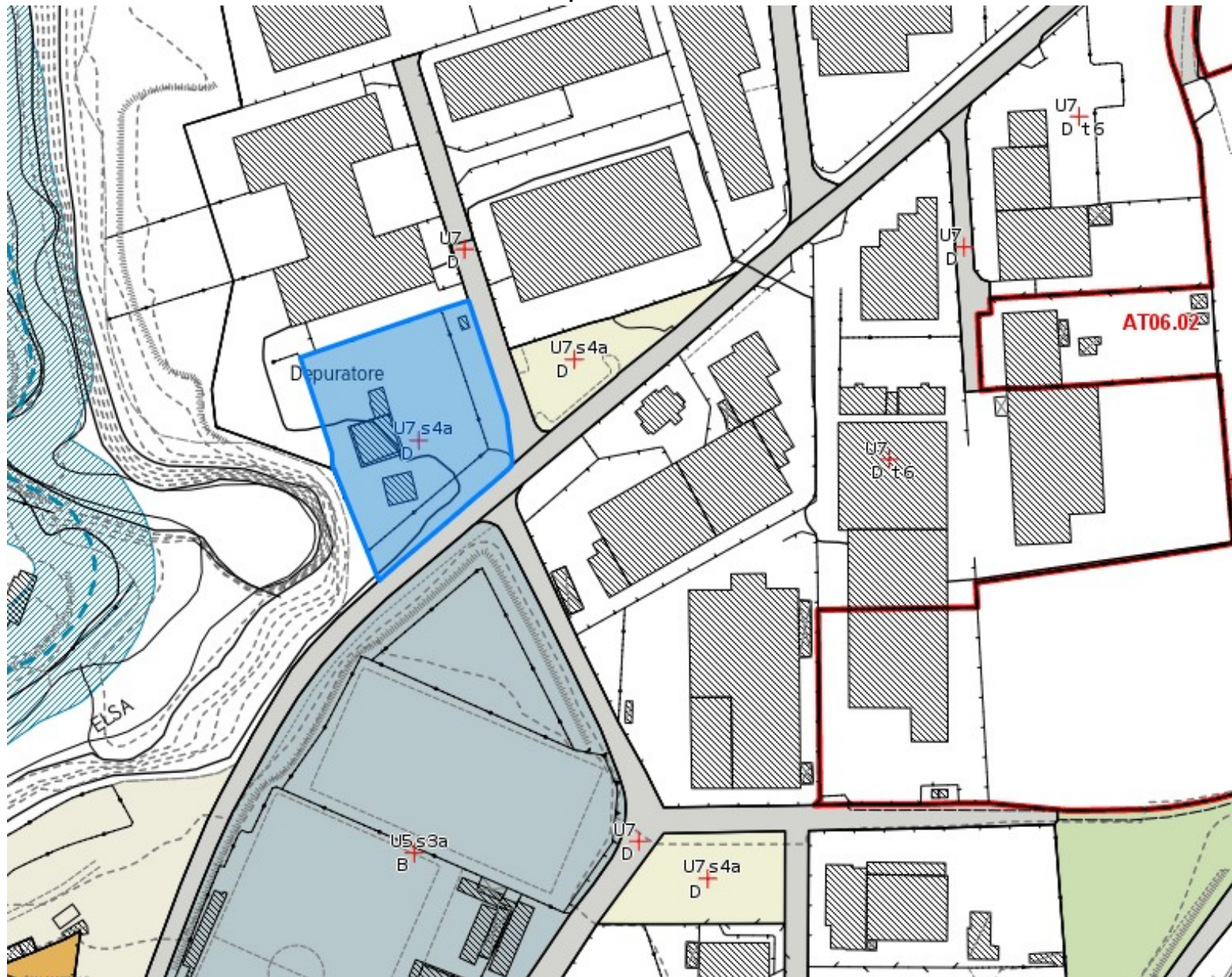
SAN MARZIALE

Ortofoto / Google Maps



SAN MARZIALE

Piano Operativo Comunale



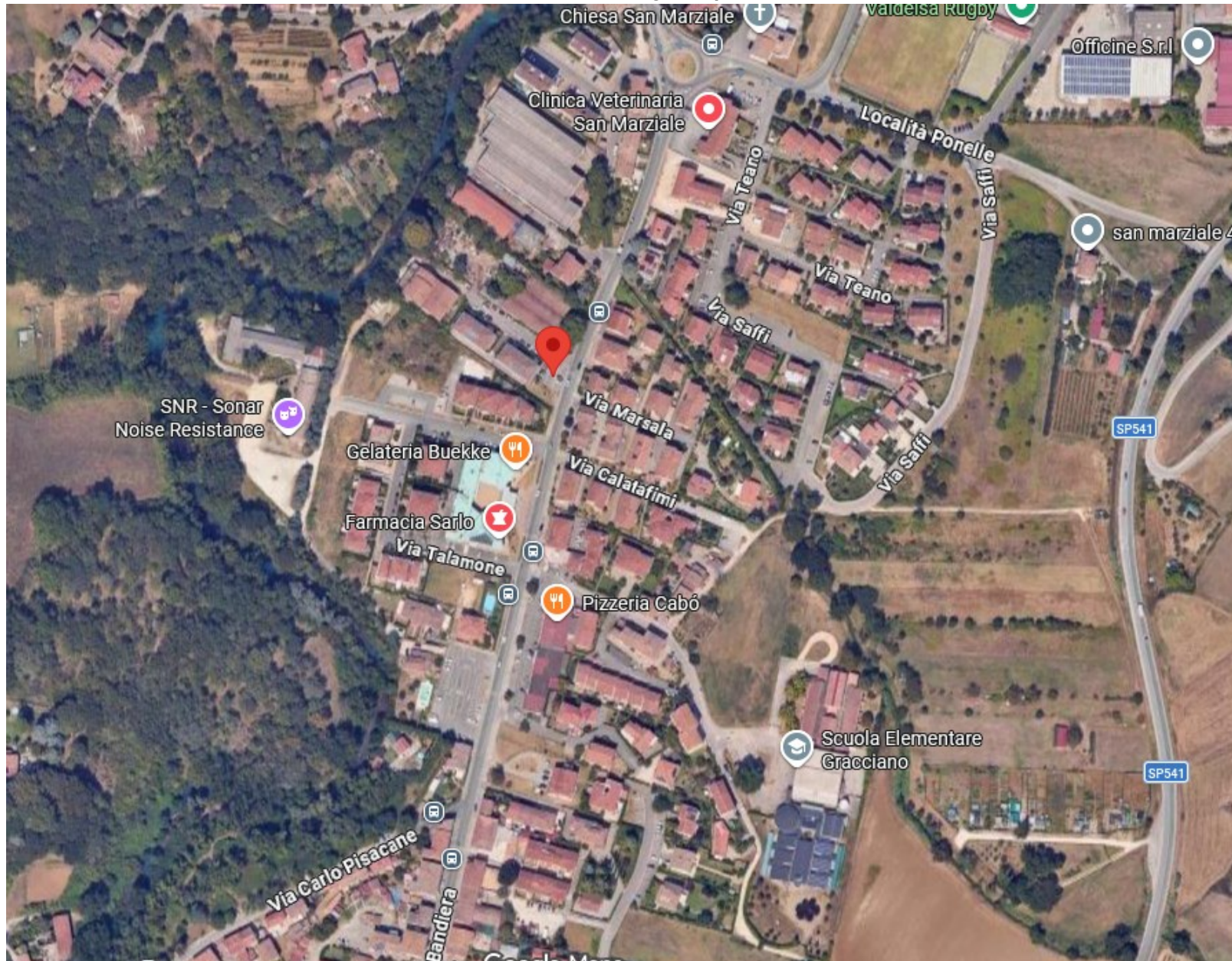
VIA TALAMONE

Estratto catastale

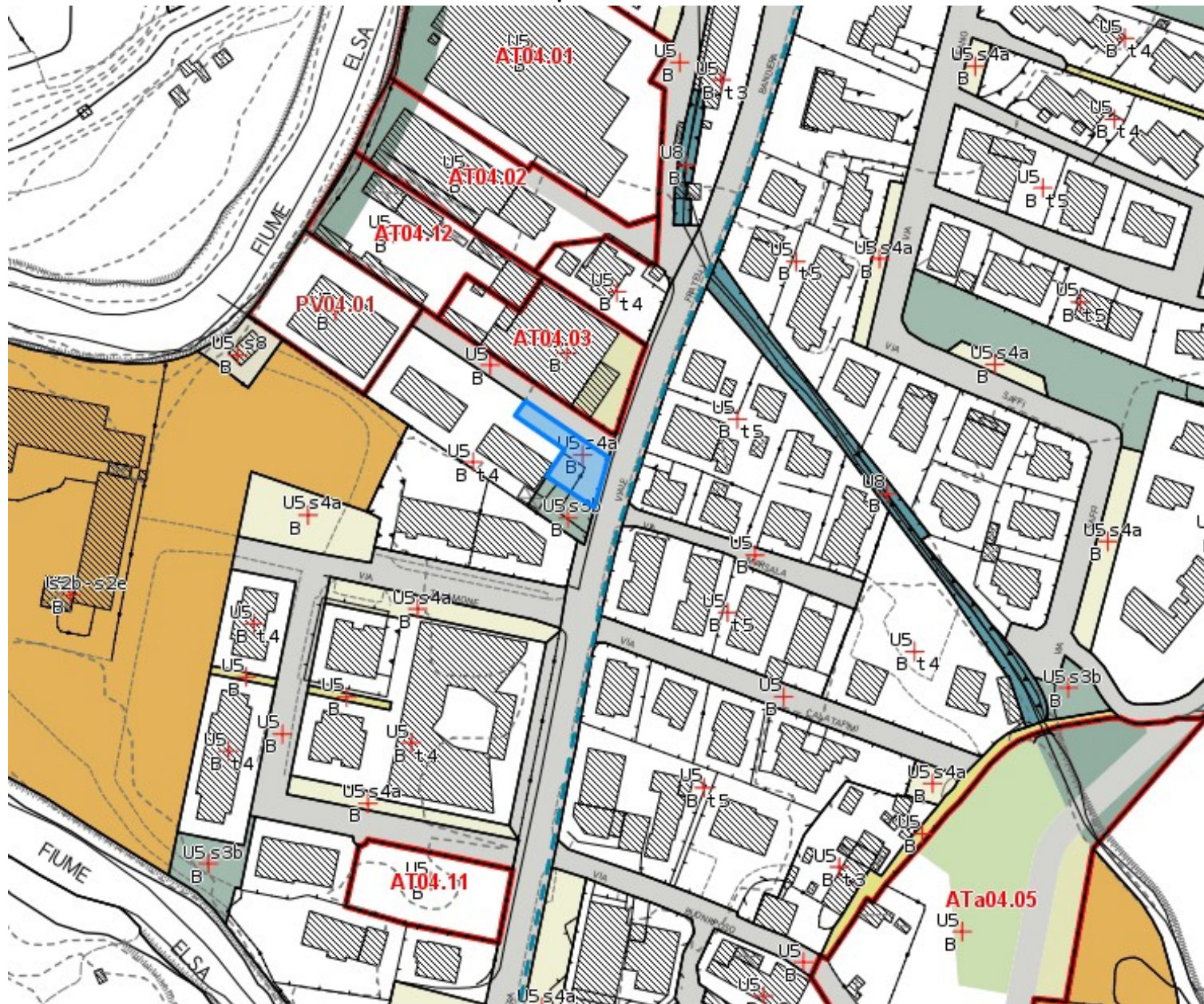


VIA TALAMONE

Ortofoto / Google Maps



Piano Operativo Comunale





Comune di Colle di Val d'Elsa

(Provincia di Siena)

PARERE TECNICO

(Di cui all'art. 49 T.U. D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N. 2008/2026

OGGETTO: CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER L'INSTALLAZIONE E LA GESTIONE DI INFRASTRUTTURE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI - APPROVAZIONE INDIRIZZI, BANDO-DISCIPLINARE, SCHEMA DI CONVENZIONE E RELATIVA DOCUMENTAZIONE DI PROCEDURA.

Il Dirigente del Settore SERVIZIO 9 – GARE, AMBIENTE E SERVIZI DIVERSI esprime parere **FAVOREVOLE** sulla proposta della deliberazione in oggetto indicata **in ordine alla regolarità tecnica**.

Colle di Val d'Elsa, 12/08/2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DONATI ROBERTO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)